

N. 317

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 5
della legge 13 giugno 2025, n. 91)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 ottobre 2025)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D155/25

Roma, 10-10-2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 08 ottobre 2025, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673»

Premessa

Lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla **direttiva UE 2024/1226** del 24 aprile 2024 (di seguito “direttiva”), che definisce reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione, al fine di garantirne l’applicazione effettiva, l’integrità del mercato interno nell’Unione e conseguire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Va premesso che, ai fini della direttiva e della normativa nazionale di attuazione, per misure restrittive dell’Unione si intendono quelle misure - tra cui, il congelamento di fondi e risorse economiche, i divieti di ingresso o transito nel territorio di uno Stato membro, le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi - adottate dall’Unione sulla base dell’articolo 29 TUE o dell’articolo 215 TFUE e stabilite dall’Unione medesima per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), quali previsti dall'articolo 21 del Trattato (TUE).

La direttiva trova il suo *humus* nella **decisione (UE) 2022/2332** del 28 novembre 2022, con la quale il Consiglio ha classificato la violazione delle misure restrittive dell’Unione come un ambito di reato che soddisfa i criteri di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, vale a dire un ambito di reato in cui il Parlamento europeo e il Consiglio possono, mediante direttive, stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni.

Lo strumento euro-unitario, dunque, si fonda su una precisa presa di posizione nel senso della richiesta agli Stati membri che sia attribuita, in misura prevalente, rilevanza penale alle inosservanze delle misure restrittive disposte secondo il diritto dell’Unione.

Quanto al percorso di attuazione all’interno dell’ordinamento domestico, con l’**articolo 5** della **legge n. 91 del 13 giugno 2025** (recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”) il Parlamento ha delegato il Governo al recepimento della direttiva tramite decreti legislativi, specificando i principi ed i criteri guida da rispettare nell’emanazione di tali decreti.

In particolare, la legge-delega stabilisce che il Governo introduca sanzioni penali efficaci, dissuasive e proporzionate per le persone fisiche (articolo 5 della direttiva), nonché sanzioni o misure penali o non penali efficaci, dissuasive e proporzionate per le persone giuridiche (articolo 7 della direttiva). Il Governo è inoltre tenuto a individuare, tra le autorità competenti, un organismo incaricato di garantire il coordinamento tra le autorità di contrasto e le autorità responsabili dell’attuazione delle misure restrittive (articolo 15 della direttiva), e a adottare ulteriori opportune modifiche al diritto nazionale per facilitare il perseguimento più efficace degli obiettivi della direttiva.

Con l’intervento normativo di attuazione si intende, dunque, realizzare presidi per l’effettività degli obiettivi perseguiti attraverso le misure unionali, mediante l’introduzione di nuovi reati consistenti in condotte che le violano o le eludono e altre misure legislative conseguenti.

L’attrazione nell’orbita della legge penale, peraltro, ha fatto emergere sia l’esigenza di un intervento di razionalizzazione e di riconduzione entro un corpo unitario delle diverse previsioni oggi collocate in alvei diversi, dalla natura, peraltro, prevalentemente amministrativa; dall’altro,

l'impegno alla elaborazione della fattispecie secondo i criteri stringenti, di forma e di contenuto, che presiedono alla costruzione delle figure di reato, affinché esse non si risolvano in illeciti di pura inosservanza, a maggior ragione tenendo conto del carico sanzionatorio indicato dalla direttiva.

Ciò spiega, in primo luogo, la scelta di inserire i nuovi reati nell'ambito del codice penale, mediante l'introduzione nel libro II, al titolo I, del capo I-bis "*Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea*", con la numerazione degli articoli da 275-bis a 275-decies.

La collocazione entro il codice penale è scelta tecnica che trova la sua giustificazione nel rilievo degli obiettivi che le misure restrittive intendono perseguire, coerenti con una visione delle oggettività giuridiche tutelate dalla legge penale - a massima intensità pubblicistica - iscritta pienamente nel quadro costituzionale.

Detta collocazione, d'altro canto, conferisce alla relativa disciplina quella stabilità tipicamente discendente dall'installazione delle norme incriminatrici nell'alveo codicistico, conformemente alla circostanza, ormai assolutamente scontata, che le misure restrittive sono un dato strutturale del nostro ordinamento.

L'inserimento nel codice penale, infine, consente una maggiore consapevolezza sociale dei regimi restrittivi e rafforza, dunque, nel rispetto del principio di riserva di codice la funzione di orientamento della legge penale rispetto ad una materia ad alto tasso di tecnicità.

Sul piano tecnico, e sempre in via generale, va rilevato che le fattispecie di reato sono costruite secondo un criterio elencativo delle norme incriminatrici, al fine di raccogliere entro le previsioni della legge i vincoli discendenti dallo strumento euro-unitario.

Valorizzando l'indicazione già enucleata dalla direttiva, e sulla scorta di tecniche già sperimentate dal legislatore, sono state introdotte 'soglie' atte a distinguere il reato dall'illecito amministrativo; è stata tenuta in considerazione, altresì, la richiesta europea di valorizzare, ai fini dell'accertamento del superamento della soglia, la ricorrenza degli indici di operazioni frazionate riconducibili ad un disegno economico unitario.

L'intervento, altresì, incide significativamente sulle regole del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in particolare per quanto attiene i criteri di determinazioni della sanzione pecuniaria, che si scostano da quelli vigenti in via generale.

Vengono, infine, disciplinati i soggetti e le funzioni del coordinamento, essenziali in questa materia, con soluzioni innovative anche dal punto di vista ordinamentale.

Lo schema si compone di tredici articoli, che di seguito verranno illustrati.

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

L'**articolo 1** individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto delegato, stabilendo che lo stesso attua la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.

ART. 2 **(Definizioni)**

L'**articolo 2** introduce il quadro delle definizioni, funzionale alla uniforme applicazione della disciplina unionale, recependo le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva.

Vengono definiti, in particolare:

- a) le misure restrittive dell'Unione europea, indicate come quelle adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- b) la persona, l'entità o l'organismo designati, individuati come la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea;
- c) i fondi, ovvero le attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri:
 - 1) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
 - 2) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
 - 3) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i *warrant*, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
 - 4) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività;
 - 5) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari;
 - 6) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
 - 7) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
 - 8) crypto-attività quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
- d) le risorse economiche, individuate nelle attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) il congelamento di fondi, ovvero il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
- f) il congelamento di risorse economiche, ovvero il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.

ART. 3 **(Modifiche al Libro II del codice penale)**

L'**articolo 3** introduce modifiche al libro II del codice penale, inserendovi, al titolo I, dopo il capo I, un nuovo capo I-bis, intitolato "*Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea*", nel quale sono stati inseriti i reati che costituiscono il cuore dell'attuazione della direttiva in commento, previsti dagli articoli da 275-bis a 275-quinquies, oltre alla disciplina delle

circostanze (articoli 275-*sexies* e 275-*septies*), della confisca obbligatoria (articolo 275-*octies*), delle pene accessorie (articolo 275-*novies*) e della giurisdizione (articolo 275-*decies*).

L'articolo 275-bis (*Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea*) punisce con pena congiunta chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione, compie una delle seguenti condotte:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

Al **secondo comma** si prevede l'applicazione della stessa pena di cui al comma 1 a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante le seguenti condotte:

- a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;
- b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Al **terzo comma** si prevede l'applicazione esclusivamente di una sanzione amministrativa pecuniaria, nei casi indicati dal primo e secondo comma, quando i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività abbiano, al momento del fatto, un valore inferiore a diecimila euro.

Tale disposizione non trova applicazione nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari

dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

Al **quarto comma** si precisa che, ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico. Il criterio, ispirato alla medesima *ratio* alla base delle disposizioni omogenee previste nella legislazione speciale¹, è volto ad orientare l'interprete nell'individuazione dei casi in cui le operazioni potrebbero essere artatamente frazionate onde eludere lo sfioramento della soglia prevista. In questo caso, il riferimento al medesimo disegno economico, individua un canone interpretativo chiaro, orientato a verificare se sussista un'identica causa economica delle operazioni, ovvero se esse siano espressione di distinte giustificazioni.

Infine, al **quinto comma** si prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

L'articolo 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea) punisce con pena detentiva e pecuniaria la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, ometta di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione. Si tratta di un reato formale proprio che attua l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), romanino ii) della direttiva.

Al **secondo comma** si prevede l'applicazione della medesima pena per colui che, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, ometta di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che

¹ Si veda l'articolo 1, comma 1 (Definizioni) decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231:

[...]

v) *operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;*[...].

Si veda anche articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, a norma del quale: "Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato".

appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate. Si tratta, in questo caso, di violazioni formali imputabili a soggetti investiti di funzioni o uffici che, pur nel rispetto del segreto professionale, non fungano da schermo rispetto all'emersione degli *asset* oggetto di misure restrittive. Ciò, fatto salvo l'esonero dagli obblighi informativi previsto dal successivo articolo 8 dello schema di decreto delegato.

Al **terzo comma** si prevede una soglia di rilevanza penale, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della direttiva, individuata nel valore dei fondi o delle risorse economiche inferiore a diecimila euro. In tali casi, l'illecito riveste esclusivamente natura amministrativa, come tale sanzionata, il cui accertamento è riservato alle autorità amministrative individuate nell'articolo 9 dello schema di decreto delegato.

Al **quarto comma**, al pari di quanto previsto al quarto comma dell'articolo 275-*bis*, si precisa che, ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

L'articolo 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività) punisce con pena congiunta chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente quando la stessa è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea. Si tratta di condotte elusive delle autorizzazioni prescritte, volte ad operare un controllo preventivo delle operazioni in ambito unionale.

Al **secondo comma** si stabilisce l'applicazione esclusivamente di una sanzione amministrativa pecuniaria, quando le stesse attività hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che, al momento del fatto, abbiano un valore inferiore a diecimila euro, secondo i dettami della direttiva.

Al **terzo comma**, ancora una volta, al pari di quanto previsto al quarto comma degli articoli 275-*bis* e 275-*ter* si prevede che, ai fini della determinazione del valore indicato al comma precedente, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

L'articolo 275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea) punisce con pena congiunta le condotte commesse per colpa grave di importazione, esportazione, commercializzazione, vendita, acquisto, trasferimento, supporto al transito e trasporto di beni, anche in forma intangibile, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni, che abbiano ad oggetto prodotti che figurano

nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821.

In attuazione dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva si estende, quindi, l'ambito di penalizzazione anche ai casi di grave negligenza relative a condotte poste in essere nell'ambito delle attività inerenti alle misure restrittive dell'Unione.

L'articolo 275-sexies (Circostanze aggravanti) prevede circostanze aggravanti ad effetto speciale per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; si tratta di condotte connotate da maggiore offensività, in ragione delle strutture associative utilizzate, della falsificazione di documenti, della connessione dei reati con l'esercizio di attività bancarie e finanziarie, dell'ingente profitto conseguito o, infine, dell'occultamento e distruzione di documenti che ostacolano l'accertamento degli stessi reati.

Al **secondo comma** si prevede un'ulteriore aggravante ad effetto speciale nel caso di dichiarazioni mendaci riferite all'autorità giudiziaria che siano di intralcio alla giustizia in relazione ai reati di nuova introduzione.

L'articolo 275-septies (Circostanze attenuanti) prevede circostanze attenuanti - secondo un paradigma già sperimentato dal legislatore, come nel caso dell'articolo 452-decies del codice penale in materia di ravvedimento operoso nei reati ambientali - in caso di ravvedimento operoso, quando l'autore dei reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche.

L'articolo 275-octies (Confisca obbligatoria) prevede la misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria - in forma diretta e per equivalente - quando, per i reati di nuova introduzione, sia intervenuta condanna definitiva o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato. Ciò in attuazione dell'articolo 10 (congelamento e confisca) della direttiva.

L'articolo 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna) prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza quando, per i reati di nuova introduzione, sia stata irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di

reclusione. Si tratta di una pena accessoria già prevista nell'ordinamento², che trova estensione con il decreto delegato ai reati di nuovo conio.

Al **secondo comma**, in coerenza con la disciplina di garanzia riservata dalla normativa unionale alla tutela dei dati personali, si stabilisce che quelli della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

L'articolo 275-decies (Giurisdizione) stabilisce la giurisdizione universale del giudice italiano per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quando commessi da un cittadino in territorio estero.

ART. 4

(Modifiche al codice di procedura penale)

All'articolo 4 si introducono novità relative all'articolo 51, comma 3-quinquies, integrato con l'inserimento degli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dell'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - da cui deriva l'attribuzione al procuratore distrettuale delle relative indagini - e, all'articolo 407, comma 2, lettera a), con l'inserimento delle medesime norme incriminatrici, in ragione della complessità che può caratterizzare le relative indagini, ivi compresa l'esigenza di svolgere attività di rogatoria ed accertamenti finanziari.

Ciò è indubbiamente nello spirito della direttiva, per quanto concerne la cooperazione tra le autorità in ambito europeo, come dimostra la disposizione sul coordinamento di cui all'articolo 16 dello strumento euro-unitario.

Sempre sul piano procedurale, va segnalata la disposizione dell'articolo 9 dello schema delegato che si occupa tanto del coordinamento con le autorità amministrative competenti, quanto di quello tra queste ultime e le autorità di

² **Art. 36 del Codice penale (Pubblicazione della sentenza penale di condanna)**

La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.

contrasto, facendo impiego del modello previsto dall'articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

ART. 5

(Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'articolo 5 introduce novità relative all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con l'inserimento, al comma 1-bis, di un'aggravante comune se i fatti di favoreggiamento di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.

La disposizione trova ragione nel fatto che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) della direttiva, impongono la criminalizzazione delle condotte di agevolazione dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro di persone fisiche designate, dunque destinatarie di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva.

La circostanza che nell'ordinamento sia già previsto il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina suggerisce di limitare l'intervento all'introduzione di una circostanza aggravante della fattispecie incriminatrice citata, piuttosto che introdurre un nuovo delitto. Ciò anche al fine di stemperare il rigore sanzionatorio che deriverebbe da fenomeni di concorso fra i reati conseguenti alla sostanziale sovrapposizione strutturale tra le condotte di favoreggiamento di soggetto privo di permesso di soggiorno e quelle di agevolazione dell'ingresso nel territorio dello Stato di persone designate.

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

L'articolo 6 introduce rilevanti modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in particolare riguardo al sistema sanzionatorio, conseguenti alle previsioni sanzionatorie previste dagli articoli 6 e 7 della direttiva.

Invero, è previsto all'articolo 7, paragrafo 2, che le sanzioni pecuniarie per le persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6 siano parametriche alla percentuale del fatturato globale totale nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria, ovvero corrispondano ad un importo stabilito in misura fissa.

È stata pertanto prevista l'introduzione di un nuovo articolo (25-octies.2) dedicato alle sanzioni amministrative dell'ente per i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'unione.

La norma prevede che si applichino:

- a) per la violazione degli articoli 275-*bis*, primo, secondo e quinto comma e 275-*quater*, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;
- b) per la violazione dell'articolo 275-*ter*, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

È previsto, poi, che, ove non sia possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applichi, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da tre milioni a quaranta milioni di euro in relazione ai reati di cui agli articoli 275-*bis*, primo, secondo e quinto comma e 275-*quater*, primo comma e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da un milione a otto milioni di euro in relazione ai reati di cui all'articolo 275-*ter*, primo e secondo comma.

Inoltre, nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001, per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), sempre del decreto legislativo da ultimo citato.

Infine, in caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.

ART. 7

(Modifica al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24)

All'articolo 7, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva, si estende la tutela del *whistleblower* di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 alle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-*bis*, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

ART. 8

(Esonero dagli obblighi informativi)

L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva, prevede un esonero dall'obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 275-ter, secondo comma, del codice penale per i professionisti esercenti una professione legale in relazione a quanto appreso dai loro clienti nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione allo stesso, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

ART. 9

(Individuazione della autorità competenti per le sanzioni amministrative)

All'articolo 9 si individuano le autorità amministrative competenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative derivanti dalle diverse forme di violazione delle misure restrittive.

In particolare, salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 - inserito con la disposizione di cui al comma 2 - si attribuisce alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 275-bis, terzo comma, 275-ter, terzo comma, e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, 275-quater, secondo comma, del codice penale, procedendo mediante novella dell'articolo 13-quater, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, nel quale viene inserito un nuovo comma 6-bis.

Al **secondo comma** si delinea la competenza dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), inserendo all'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, il comma 3-ter con cui si sancisce la competenza del detto organo per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai reati di cui agli articoli 275-bis, terzo comma, nell'ipotesi di cui al comma primo, lettera d) e 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unità.

Infine, al **terzo comma**, si prevede in via residuale che per i casi di cui all'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 relativamente alle transazioni finanziarie, l'autorità competente all'adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione è competente anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 10

(Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti)

L'articolo 10 dà attuazione all'articolo 15 della direttiva, introducendo il meccanismo di coordinamento tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea, in relazione ai reati introdotti con il presente schema di decreto delegato.

Al fine di non alterare l'assetto ordinamentale degli uffici giudiziari interessati dalla cognizione dei reati di nuova introduzione, è stato previsto:

- da un lato che il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) e il Ministero dell'economia e delle finanze, ed ogni altra autorità incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione europea, fermo l'obbligo di denuncia, trasferisca ogni informazione relativa ai nuovi reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies del codice penale e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, fornendo tempestivamente ogni elemento in loro possesso;
- dall'altro lato, che il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma eserciti i poteri di coordinamento di cui al comma 1 nei confronti di tutte le autorità interessate e, qualora sussista la necessità di coinvolgere il procuratore della Repubblica che procede alle indagini per uno dei reati di cui al detto comma, ne informi il procuratore generale del distretto interessato, promuovendo il coordinamento secondo il modello di cui all'articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

La scelta deriva, in primo luogo, dall'inserimento dei nuovi reati contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione, nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, che determina l'attribuzione ai procuratori generali dei poteri di coordinamento stabiliti all'articolo 118-bis succitato.

In secondo luogo, la scelta risponde alla necessità di individuare un unico organo per garantire il coordinamento e la cooperazione (come previsto dall'articolo 15 della direttiva), determinazione che si è risolta nell'indicazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, maggiormente vocato al compito dalla prossimità territoriale rispetto alla sede delle autorità competenti incaricate dell'esecuzione delle misure restrittive, tutte stabilite presso amministrazioni centrali.

ART. 11

(Raccolta e trasmissione dei dati statistici)

L'articolo 11 dà attuazione all'articolo 17 della direttiva e individua nel Ministero della giustizia l'organo tenuto al rinvio annuale alla Commissione europea dei dati statistici precisati nella disposizione relativi ai delitti di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies del codice penale e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Al **secondo comma** viene previsto che lo stesso Ministero della giustizia pubblici, con cadenza triennale, gli stessi dati statistici in apposita sezione del proprio sito istituzionale, provvedendo altresì all'aggiornamento periodico.

ART. 12

(Norme di coordinamento e abrogazioni)

L'articolo 12 opera l'abrogazione dell'articolo 20, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.

Va precisato che il decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 221 ha un ambito di applicazione parzialmente sovrapponibile a quello della direttiva 2024/1226.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c) (disposizioni di adeguamento dell'ordinamento ai regolamenti del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale) si sovrappone interamente all'ambito di applicazione della direttiva.

Le sanzioni penali previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 221 richiamato non risultano, dunque, interamente da abrogare, dovendo rimanere vigenti limitatamente alle misure ricomprese nelle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1.

Diversamente, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 20 - che sanziona le condotte relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali - possono essere oggetto di abrogazione, sussistendo le condizioni che soddisfano la continuità normativa rispetto alle nuove formulazioni introdotte con lo schema di decreto delegato.

Conseguentemente a questa scelta, al **secondo comma**, vengono soppressi dall'ambito di applicazione della confisca prevista all'articolo 21-*bis* i riferimenti alle fattispecie oggetto di abrogazione.

ART. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 13 infine la clausola di invarianza finanziaria.

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673».

RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che stabilisce norme minime a livello dell'Unione per la definizione dei reati e delle sanzioni in caso di violazione ed elusione delle misure restrittive dell'Unione, introducendo, in particolare, nuove fattispecie di reato relative alla violazione o elusione delle predette misure restrittive, con la conseguente previsione delle correlate sanzioni.

Sono, inoltre, rafforzate le norme sul congelamento e la confisca dei proventi e dei beni soggetti a sanzioni dell'Unione e la cooperazione tra le autorità nazionali, la Commissione europea, la Procura europea, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (di seguito «Eurojust») e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (di seguito «Europol»).

Le nuove fattispecie di reato sono collocate nel codice penale, introducendo nel Libro II, Titolo I, il Capo I-bis «Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea», con numerazione dei nuovi articoli dal 275-bis al 275-decies.

Il decreto attuativo distingue tra comportamenti di diversa gravità, suscettibili di integrare illeciti penali o amministrativi, sanzionabili a livelli giuridici differenti, si compone di tredici articoli esaminati di seguito per i relativi profili economico-finanziari.

L'**articolo 1** reca la definizione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo.

L'**articolo 2** reca le definizioni dei principali istituti richiamati nel presente decreto, tra cui le misure restrittive dell'Unione, i fondi, comprensivi anche delle cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e le risorse economiche oggetto di congelamento.

La disposizione presenta carattere definitorio.

L'**articolo 3** introduce modifiche al codice penale, prevedendo, dopo il Capo I del Titolo I del Libro II, l'aggiunta del Capo I-bis, intitolato «Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea».

In particolare, sono inseriti i seguenti reati:

a) **«violazione delle misure restrittive dell'Unione»** (articolo 275-bis c.p.) in base al quale è punita, con la pena della reclusione, la violazione di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da misure nazionali di attuazione di misure europee, aventi ad oggetto operazioni economiche, commerciali o finanziarie con fondi o con le risorse economiche di cui alle lettere da c) e d) dell'articolo 2.

b) **«violazioni di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione»** (articolo 275-ter c.p.), in base al quale sono punite le persone fisiche designate o i rappresentanti legali di enti soggetti a tali misure restrittive che omettono di comunicare alle autorità competenti l'esistenza di fondi o risorse economiche su cui esercitano diritti di proprietà, controllo, possesso, o detenzione all'interno del territorio dello Stato.

c) **«violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività»** (articolo 275-quater c.p.), in base al quale viene punita la condotta di chi effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in violazione di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente e prescritta da una misura restrittiva dell'Unione.



d) «**violazione colposa di misure restrittive dell'Unione**», (articolo 275-*quinqies* c.p.), in base al quale si punisce a titolo di colpa, la violazione delle misure restrittive dell'Unione di cui all'articolo 275-*bis*, comma 1, lettera d) qualora abbiano ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco delle attrezzature militari dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/821.

Inoltre, in relazione ai reati legati alla violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea, di cui ai citati articoli 275-*bis*, 275-*ter*, 275-*quater*, 275-*quinqies* c.p. e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è altresì prevista:

a) l'introduzione dell'articolo 275-*sexies* c.p., recante «**Circostanze aggravanti**», che disciplina specifiche aggravanti applicabili ai citati reati;

b) l'introduzione dell'articolo 275-*septies* c.p., recante «**Circostanze attenuanti**» applicabili ai citati reati;

c) l'introduzione dell'articolo 275-*octies* c.p., che prevede la «**Confisca obbligatoria**» dei beni utilizzati per commettere il reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché, in mancanza, la confisca per equivalente di altri beni di valore corrispondente, anche se non direttamente collegati al reato;

d) l'introduzione dell'articolo 275-*novies* c.p., recante «**Pubblicazione della sentenza di condanna**» che prevede la pubblicazione della sentenza come sanzione accessoria in relazione all'irrogazione della pena detentiva, stabilendo che i dati della persona condannata possano essere pubblicati solo in presenza di specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse;

e) l'introduzione dell'articolo 275-*decies* c.p., rubricato «**Giurisdizione**», che stabilisce la competenza della giurisdizione italiana ove i citati reati siano commessi all'estero da cittadini italiani. *Dal punto di vista finanziario, le disposizioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, incidendo esclusivamente sulla qualificazione giuridica delle fattispecie di reato interessate dalle modifiche normative e sul relativo trattamento sanzionatorio. Con riferimento a tale ultimo aspetto le disposizioni introducono pene detentive e pene pecuniarie più afflittive e con maggiore effetto deterrente e, pertanto, le previsioni sono suscettibili di determinare un gettito d'entrata per l'Erario, sebbene allo stato non quantificabile.*

L'articolo 4 apporta modifiche al codice di procedura penale, in particolare all'articolo 51, comma 3-*quinqies* e all'articolo 407, comma 2, lettera a).

Si rappresenta, sotto il profilo finanziario, che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ai relativi adempimenti, di natura istituzionale, si potrà far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 introduce una modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

In particolare, viene prevista una circostanza aggravante comune, qualora il fatto sia commesso in violazione di un divieto o di un obbligo o di una restrizione imposta da una misura restrittiva dell'Unione europea.

La disposizione contenuta nell'articolo 5 dà attuazione all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva, che impongono la criminalizzazione delle condotte di agevolazione dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro da parte di persone fisiche designate, destinatarie di divieti, obblighi o restrizioni imposti da misure restrittive dell'Unione. Poiché il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina risulta già disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'intervento si limita all'introduzione di una circostanza aggravante, con conseguente aumento della pena prevista al comma 1 del medesimo articolo.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito per l'Erario, sebbene allo stato non quantificabili.



L'articolo 6 introduce modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in particolare riguardo al sistema sanzionatorio.

Viene prevista l'introduzione del nuovo articolo 25-octies.2, dedicato alle sanzioni amministrative a carico dell'ente per i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'unione introdotti nel codice penale con il provvedimento in esame.

La disposizione normativa dà attuazione agli articoli 6 e 7 della direttiva (UE) 2024/1226.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito d'entrata dell'Erario, sebbene allo stato non quantificabili.

L'articolo 7 prevede l'introduzione di modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

In particolare, viene inserito all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo il riferimento alla disciplina relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione, di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto finalizzata a coordinare le norme introdotte dal presente provvedimento con il quadro normativo esistente.

L'articolo 8 reca disposizioni in tema di esonero dagli obblighi informativi e dispone che i professionisti esercenti una professione legale sono esonerati dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 275-ter, comma 2, c.p., concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo, apprese nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente.

Dal punto di vista finanziario presenta carattere ordinamentale.

L'articolo 9 individua le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative introdotte dal presente provvedimento normativo assegnando al Ministero dell'economia e delle finanze, al di fuori dei casi indicati dall'articolo 20 comma 3-ter del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, la competenza a applicare le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 275-bis, terzo comma, 275-ter, terzo comma, c.p. e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, 275-quater, secondo comma, del codice penale. L'accertamento e la contestazione delle relative violazioni sono rimessi invece alle Autorità di cui al primo comma dell'articolo 13-quater del decreto legislativo n. 109 del 2007, restando fermi i poteri degli altri organi di polizia giudiziaria.

È, inoltre, assegnata all'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, la competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 275-bis, terzo comma, c.p., nell'ipotesi di cui al comma primo, lettera d), del medesimo articolo, e dall'articolo 275-quater, secondo comma, c.p., in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unità.

Per i casi di cui all'articolo 275-quater, secondo comma, c.p., infine, e fatto salvo quanto previsto relativamente alle transazioni finanziarie, l'autorità competente all'adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione è competente anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compiti assegnati alle autorità coinvolte, nell'ambito dell'applicazione delle sanzioni amministrative illustrate, rientrano tra quelli istituzionalmente assegnati a ciascun soggetto. Ai relativi adempimenti, pertanto, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 introduce norme in tema di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti al fine di garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate



dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, fermo l'obbligo di denuncia, in relazione ai reati di cui al presente decreto.

I compiti previsti rientrano nell'ambito delle competenze istituzionalmente assegnate agli uffici giudiziari interessati dalla disposizione. Ai relativi adempimenti, pertanto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 11**, in tema di raccolta e trasmissione dei dati statistici, prevede che il Ministero della giustizia invii ogni anno alla Commissione europea i dati statistici relativi ai delitti di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies c.p., e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e provveda, con cadenza triennale, alla pubblicazione dei dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale, provvedendo all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i relativi adempimenti saranno fronteggiati attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si evidenzia che, nell'ambito delle strutture dipartimentali del Ministero della giustizia, opera la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, quale Ufficio del sistema statistico nazionale (SISTAN), con i compiti previsti dal decreto legislativo n. 322 del 1989, compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria, la redazione del programma statistico nazionale (PSN) attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari, gestendo rapporti con organismi europei e internazionali di settore.

Tali attività vengono svolte anche attraverso l'utilizzo dell'apposita sezione dei dati statistici del sito istituzionale del Ministero della giustizia, provvedendo all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

L'**articolo 12** reca le norme di coordinamento rispetto alla normativa previgente e dispone le abrogazioni delle disposizioni suscettibili di sovrapposizione o superamento.

La disposizione, volta a evitare la duplicazione della disciplina sanzionatoria, ha natura ordinamentale.

L'**articolo 13**, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del parlamento europeo e del consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673;

VISTO il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

VISTA la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante «Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti»;



VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____ 2025;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673, di seguito denominata «direttiva».

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

- a) misure restrittive dell'Unione europea»: misure restrittive adottate dall'Unione europea sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- b) «persona, entità od organismo designati»: una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea;
- c) «fondi»: attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri:
 - 1) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
 - 2) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
 - 3) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
 - 4) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività;
 - 5) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
 - 6) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;



- 7) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- 8) cripto-attività, definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
- d) «risorse economiche»: attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
- f) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.

ART. 3

(Modifiche al Libro II del codice penale)

1. Al Libro II del codice penale, al Titolo I, dopo il Capo I è inserito il seguente:

«CAPO I-BIS

Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea

Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:



- a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;
- b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.



Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività)

Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Art. 275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea)

Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti)

Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416;
- b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;
- c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
- d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
- e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;
- f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.



Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 275-septies (Circostanze attenuanti)

Per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Art. 275-octies (Confisca obbligatoria)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.

Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna)

La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione.

I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

Art. 275-decies (Giurisdizione)

I reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero.».

ART. 4

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) all'articolo 51, comma 3-*quiquies*, dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «275-*bis*, 275-*ter*, 275-*quater*, 275-*quiquies*,» e le parole «per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,», sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
- b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-*ter*) è inserito il seguente: «7-*quater*) delitti previsti dal capo I-*bis* del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».

ART. 5

(Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis* Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.»

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 10:
 - 1) al comma 3, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*, l'importo»;
 - 2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.»;
 - b) all'articolo 13, comma 2, le parole «dall'articolo 25, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 25, comma 5 e 25-*octies*.2, comma 3»;
 - c) dopo l'articolo 25-*octies*.1 è inserito il seguente:

«Art. 25-*octies*.2

(Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:



- a) per la violazione degli articoli 275-*bis*, primo, secondo, e quinto comma, e 275-*quater*, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;
- b) per la violazione dell'articolo 275-*ter*, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui agli articoli 275-*bis*, primo, secondo, e quinto comma, e 275-*quater*, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-*ter*, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.».

ART. 7

(Modifica al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto disciplina altresì la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-*bis*, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

ART. 8

(Esonero dagli obblighi informativi)

1. I professionisti esercenti una professione legale sono esonerati dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 275-*ter*, secondo comma, del codice penale concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo sempre che si tratti di informazioni da loro apprese nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale



procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

ART. 9

(Individuazione della autorità competenti per le sanzioni amministrative)

1. All'articolo 13-*quater*, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 275-*bis*, terzo comma, e 275-*ter*, terzo comma, del codice penale e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, dell'articolo 275-*quater*, secondo comma, del codice penale. L'accertamento e la contestazione delle relative violazioni sono rimessi alle autorità di cui al comma 1, fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria.»

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*ter*. L'Unità di cui all'articolo 7-*bis* della legge 9 luglio 1990, n. 185 è l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni:

- a) articolo 275-*bis*, terzo comma, del codice penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del medesimo articolo;
- b) articolo 275-*quater*, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unità».

3. Per i casi di cui all'articolo 275-*quater*, secondo comma, del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 relativamente alle transazioni finanziarie, l'autorità competente all'adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione è competente anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 10

(Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti)

1. Fermo l'obbligo di denuncia, al fine di garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, in relazione ai reati di cui al presente decreto, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e l'Autorità competente di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, ed ogni altra autorità incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione europea, quando hanno notizia dei reati di cui agli articoli 275-*bis*, 275-*ter*, 275-*quater*, 275-*quinqüies* del codice penale, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, informano, senza ritardo, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e forniscono gli elementi in loro possesso attinenti ai reati medesimi.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma esercita i poteri di coordinamento di cui al comma 1 nei confronti di tutte le autorità interessate e, qualora sussista la necessità di coinvolgere il procuratore della Repubblica che procede alle indagini per uno dei reati di cui al medesimo comma, ne informa il procuratore generale del distretto interessato, promuovendo il coordinamento nelle



forme di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

ART. 11

(Raccolta e trasmissione dei dati statistici)

1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

- a) numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;
- b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;
- c) numero delle persone fisiche:
 - i) nei cui confronti è stata esercitata azione penale;
 - ii) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;
- d) numero degli enti:
 - i) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - ii) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.

2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

ART. 12

(Norme di coordinamento e abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'articolo 20, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 è abrogato.

2. All'articolo 21-bis del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, al comma 1, le parole «o 20, commi 1 e 2,» sono soppresse.

ART. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Direttiva: UE 2024/1226
Scadenza del recepimento: 10 ottobre 2025

<p>Dettagli sul referente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - European Commission Directorate-General For Justice and Consumers Directorate A – Justice Policies Unit A.5 – Criminal Procedural Law - Ufficio Legislativo Ministero della Giustizia italiano

<p>Titolo completo delle misure nazionali di recepimento:</p> <p><i>Schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673</i></p>

TABELLA DI CONCORDANZA PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2024/1226

Schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673

Testo direttiva	Con s.	Impl.	Criteri delega	Disposizioni delegato	Disposizioni vigenti/note
<p>Articolo 1</p> <p>Oggetto e ambito di applicazione</p>	1, 2, 3, 4			<p>ART. 1</p> <p>Oggetto e ambito di applicazione</p>	



1. La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.		si	«ART. 5 1. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.	1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673, di seguito denominata «direttiva».	
Articolo 2 Definizioni				Articolo 2 Definizioni	
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:		si		Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:	



1) «misure restrittive dell'Unione»: misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE;	2			1) «misure restrittive dell'Unione»: misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE;	
2) «persona, entità od organismo designati»: una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo oggetto di misure restrittive dell'Unione;				2) «persona, entità od organismo designati»: una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione;	
3) «fondi»: attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri: a) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; b) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; d) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività; e) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari;				3) «fondi»: attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri: a) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; b) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; d) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività; e) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari;	





d) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività; e) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; f) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; g) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; h) crypto-attività quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);				f) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; g) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; h) crypto-attività quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio;	
4) «risorse economiche»: attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;				4) «risorse economiche»: attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;	
5) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un				5) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un	

proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;					cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;	
6) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.					6) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.	
Articolo 3 Violazione delle misure restrittive dell'Unione					Articolo (3) Modifiche al Libro II del codice penale «CAPO I-BIS <i>Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea</i>	Si inserisce nel Libro II, Titolo I del codice penale, un nuovo Capo I-bis intitolato “ <i>Delitti contro le misure di attuazione della politica estera e della sicurezza comune dell'Unione europea</i> ”.
					Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione)	<u>Normative nazionali pertinenti</u> Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2001, n. 415 <i>Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei</i>



				<p><i>confronti della fazione afgghana dei Taliban.</i></p> <p>(art. 1)</p> <p><i>Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.</i></p> <p>v. artt. 2 e 4-bis (Misure di congelamento nazionali) e 13.</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 221</p> <p>Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. (18G00007)</p> <p>v. artt. 18 ss.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





					<p>LEGGE 9 luglio 1990, n. 185 Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. v. artt. 23, 24, 25.</p>
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le condotte seguenti, se dolose e attuate in violazione di un divieto o di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell'Unione o che è stabilito in una disposizione nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione, qualora sia richiesta l'attuazione nazionale di tale misura, costituiscono reato:</p>	<p>si</p>	<p>a)</p>	<p>prevede per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24</p>	<p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:</p>	

			dicembre 2012, n. 234;		
a) mettere direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità od organismo designati, o a vantaggio di questi, fondi o risorse economiche, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;			<i>pena massima almeno 5 anni di reclusione se coinvolge fondi o risorse economiche pari almeno a 10.000 (alla data del commesso reato)</i>	a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanza a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;	
b) omettere di congelare fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, entità od organismo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati, in violazione di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;			<i>pena massima almeno 5 anni di reclusione se coinvolge fondi o risorse economiche pari almeno a 100.000 (alla data del commesso reato – art. 5, par. 3, lett. b)</i>	b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati; [art. 3, par. 1, lett. b) e 5, par. 3, lett. b)];	
c) consentire a persone fisiche designate l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;			<i>pena massima di almeno tre anni di reclusione (art. 5, par. 3, lett. c).</i>	v. comma 6 infra	



d) concludere o portare avanti operazioni con uno Stato terzo, organismi di uno Stato terzo o entità od organismi direttamente o indirettamente posseduti o controllati da uno Stato terzo o da organismi di uno Stato terzo, compresa l'aggiudicazione o la prosecuzione dell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione , qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;			<i>pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato (art. 5, par. 3, lett. d).</i>	c) concludere a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi; [art. 3, par. 1, lett. d) e 5, par. 3, lett. d)];	<u>Disciplina nazionale pertinente</u> Art. 20 DLGS 221/17 Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali 1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive: [...] c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti. [...]
e) commerciare, importare, esportare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare o trasportare beni , come pure fornire servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi connessi a tali beni , qualora il divieto o la restrizione di tale condotta			<i>pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un</i>	d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni; [art. 3, par. 1, lett. d) e 5, par. 3, lett. d)];	<u>Disciplina nazionale pertinente</u> Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso) 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati ¹ o di prodotti a duplice uso non listati ² , anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di

¹ D.lgs. 221/2017-art. 2 (definizioni), co. 1, lett e): e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso (ndr reg. 2021/821);

² D.lgs. 221/17: art. 2, co. 1, lett. f) per «prodotti a duplice uso non listati» s'intendono quei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, non elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare;





costituisca una misura restrittiva dell'Unione;			<p><i>valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato (art. 5, par. 3, lett. d).</i></p> <p><i>art. 3 par 3: reato anche se attuata per grave negligenza, almeno ove tale condotta si riferisca a prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o a prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV</i></p>	<p>intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, <u>senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false</u>, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.</p> <p>[...]</p> <p>Art. 19</p> <p>Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura</p> <p>1. È punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque effettui:</p> <p>[...]</p> <p>b) operazioni di esportazione, importazione o transito di merci elencate nell'allegato II del regolamento antitortura, nei casi previsti, rispettivamente, dall'articolo 3, paragrafo 2, dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento antitortura, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false;</p>
-------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>c) operazioni di transito di merci elencate negli allegati III e IV del regolamento antidroga in violazione dei divieti di cui agli articoli 13 e 18 del regolamento medesimo;</p> <p>d) operazioni di esportazione di merci elencate negli allegati III e IV del regolamento antidroga, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti le merci medesime, senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.</p>
					<p>Art. 20 DLGS 221/17</p> <p>Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali</p> <p>1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:</p> <p>a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali³;</p> <p>b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;</p>

³ Dlgs 221/2017 - Art. 2 (definizioni), comma 1, lett. h) per «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» s'intendono quei prodotti o quelle attività il cui commercio con determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive;



					<p>[...]</p> <p>2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.</p> <p>[...]</p>
f) prestare servizi finanziari o svolgere attività finanziarie, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;				<p><i>pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un valore pari ad almeno 100.000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato (art. 5, par. 3, lett. d).</i></p>	<p><i>e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie. [art. 3, par. 1, lett. f) e g) e 5, par. 3, lett. d)]</i></p> <p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>Art. 20 DLGS 221/17</p> <p>Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali</p> <p>. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive: [...]</p> <p>b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;</p> <p>[...]</p>
g) prestare servizi diversi da quelli di cui alla lettera f),				<p><i>pena massima di almeno cinque</i></p>	<p><i>v. supra sub lett. e)</i></p> <p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p>



qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;				<p><i>anni di reclusione quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato (art. 5, par. 3, lett. d).</i></p>	<p>Art. 19 Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura 1. È punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 250.000 chiunque effettui: [...] a) operazioni, diverse da quelle di cui alla lettera b), concernenti merci elencate all'allegato II del regolamento antitortura in violazione dei divieti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento medesimo; [...]</p> <p>Art. 20 DLGS 221/17 - Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive: [...] b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali; [...]</p>
h) eludere una misura restrittiva dell'Unione nei seguenti modi:					<p>La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di</p>



					una misura restrittiva dell'Unione mediante:	
i)	con l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità od organismo designati, e che sono congelati in virtù di una misura restrittiva dell'Unione, allo scopo di occultare tali fondi o risorse economiche;			<i>pena massima almeno 5 anni di reclusione se coinvolge fondi o risorse economiche pari almeno a 100.000 (alla data del commesso reato)</i> (art. 5, par. 3, lett. b).	a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati [art. 3, co. 1, lett. h - i e 5 par. 3, lett. b)	
ii)	con la comunicazione di informazioni false o fuorvianti allo scopo di occultare il fatto che una persona o entità designata o un organismo designato sia il titolare effettivo			<i>pena massima almeno 5 anni di reclusione se coinvolge fondi o risorse economiche pari almeno a 100.000 (alla</i>	b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento. . [artt. 3, co. 1, lett. h – ii e 5 par. 3, lett. b)	



o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche che dovranno essere congelati in virtù di una misura restrittiva dell'Unione;			<i>data del commesso reato)</i> (art. 5, par. 3, lett. b).		Quando, nei casi indicati dal primo comma, lettere a), b), c), d), e) e dal secondo comma, lettere a) e b), i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore pari o inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821.	
v. art 3, par. 2, cpv.					Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.	Disciplina nazionale pertinente Art. 1, co. 1 (Definizioni) dlgs 231/07 [...]



					<p>v) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale;</p> <p>Tuttavia, questa direttiva fa riferimento a più reati connessi (o più condotte connesse per il limite di 10.000 euro).</p> <p>v. anche articolo 8 d.lgs. 74/2000</p> <p>“Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



					<i>documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato”</i>
					La disposizione si rende necessaria al fine di assicurare continuità normativa alla fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 18, comma 1, del dlgs 221/2017, che punisce i casi di operazioni compiute in assenza di autorizzazione o di falsificazione della stessa.
					275-ter c.p. Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione
iii) con il mancato rispetto, da parte di una persona fisica o di un rappresentante di un’entità od organismo designati, dell’obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell’Unione, di				<i>pena massima almeno un anno di reclusione se coinvolge fondi o risorse economiche pari almeno a 100.000 (alla data del commesso reato)</i>	Per le persone giuridiche, 1% o 8.000.000, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2





segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche ad essi appartenenti o da essi posseduti, detenuti o controllati nella giurisdizione di uno Stato membro;			<i>art. 5, par. 3, lett. a).</i>	amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.	
iv) con il mancato rispetto dell'obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell'Unione, di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni riguardanti fondi o risorse economiche congelati o informazioni detenute su fondi o risorse economiche nel territorio degli Stati membri, appartenenti a persone, entità o organismi designati o da essi posseduti,			pena massima almeno un anno di reclusione se coinvolge fondi o risorse economiche pari almeno a 100.000 (alla data del commesso reato) <i>art. 5, par. 3, lett. a).</i>	La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.	Per le persone giuridiche, 1% o 8.000.000, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2



un divieto o di una restrizione che costituisce una misura restrittiva dell'Unione.			EUR alla data in cui è stato commesso il reato (art. 5, par. 3, lett. d).	<p>dell'Unione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a 150.000.</p> <p>Quando le attività di cui al primo comma 1 hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.</p> <p>Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.</p> <p>per art. 3, par. 2 e 5 par. 4 v. supra</p>	<p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:</p> <p>a) omette di comunicare all'Autorità competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;</p> <p>b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;</p> <p>c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;</p> <p>d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2</p> <p>Art. 19 Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura [...]</p> <p>2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				<p>quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.</p> <p>4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:</p> <p>a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;</p> <p>b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;</p> <p>c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2;</p> <p>d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4.</p> <p>5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



					<p>inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e all'esibizione della stessa su richiesta dell'Autorità competente.</p> <p>Art. 20 DLGS 221/17 Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali</p> <p>[...]</p> <p>3. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 in diffonibilità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.</p> <p>3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:</p> <p>a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;</p> <p>b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2.
2. Gli Stati membri possono disporre che le condotte seguenti non costituiscano reato :						v. artt. 275-bis, comma 3; 275-ter, comma 3 e 275-quater, comma 2.
a) le condotte elencate al paragrafo 1, lettere a), b) e h), del presente articolo, quando riguardano fondi o risorse economiche di valore inferiore a 10 000 EUR;						v. artt. 275-bis, comma 3; 275-ter, comma 3 e 275-quater, comma 2.
b) le condotte elencate al paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i), del presente articolo, quando riguardano beni, servizi, operazioni o attività di valore inferiore a 10 000 EUR.						v. artt. 275-bis, comma 3; 275-ter, comma 3 e 275-quater, comma 2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la soglia di 10 000 EUR o più possa essere raggiunta attraverso una serie di condotte elencate al						v. artt. 275-bis, comma 4; 275-ter, comma 4 e 275-quater, comma 3.

paragrafo 1, lettere a) e b), e lettere da d) a i), del presente articolo, che sono connesse e dello stesso tipo, qualora tali condotte siano commesse dallo stesso autore.					
3.Gli Stati membri provvedono affinché la condotta elencata al paragrafo 1, lettera e), costituisca reato anche se attuata per grave negligenza, almeno ove tale condotta si riferisca a prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o a prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821.				<p>275-quinquies c.p. <i>Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione</i></p> <p>Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.</p>	
4.Nessuna disposizione del paragrafo 1 deve essere interpretata come imposizione ai professionisti legali dell'obbligo di comunicare informazioni ricevute da uno dei loro clienti o ottenute in merito a uno di essi nel corso dell'esame della posizione giuridica di tale cliente				<p>Art. 8 <i>Esonero dagli obblighi informativi</i></p> <p>1. I professionisti esercenti una professione legale sono esonerati dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 275-ter, secondo comma, del codice penale concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo sempre che si tratti di informazioni da</p>	<p>Disciplina nazionale <u>pertinente</u></p> <p>art. 622 c.p. (post conferimento incarico) con conseguente art. 51 c.p.</p> <p>decreto legislativo 231/07:</p>





o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.				loro apprese nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.	1) art. 18, comma 4 (esonero obbligo di identificazione e adeguata verifica) 2) art. 35, comma 5 (esonero da obbligo di segnalazione di operazione sospetta) 3) art. 42 (esonero dall'obbligo di astensione)
5. Nessuna disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 deve essere interpretata in modo da configurare come reato l'assistenza umanitaria alle persone che ne hanno bisogno o le attività a sostegno delle esigenze umane di base, fornite conformemente ai principi di imparzialità, umanità, neutralità e indipendenza e, se del caso, al diritto internazionale umanitario.		sì			<u>Disciplina nazionale</u> <u>pertinente</u> Cfr. art. 12 d.lgs 286/98 In generale, la disposizione non necessita di implementazione, trattandosi di principio di diritto già immanente nell'ordinamento quello che esclude dall'area di rilevanza penale le condotte di assistenza umanitaria. Il paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva introduce un mero criterio interpretativo, la cui applicazione discende

							d'altronde interpretazione richiesta al giudice.	dalla conforme
Articolo 4 Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo								
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso relativi ad un reato di cui all'articolo 3 siano punibili come reato.			no				<u>Disciplina</u> <u>pertinente</u> artt. 110 e segg., 378 e 379 c.p.	<u>nazionale</u>
2. Gli Stati membri si adoperano affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), lettere da c) a g), e lettera h), punti i) e ii), sia punibile come reato.			no				<u>Disciplina</u> <u>pertinente</u> artt. 56 c.p. e 26 d.lgs. 231/01	<u>nazionale</u>
Articolo 5 Sanzioni per le persone fisiche			si			V. articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale		
1. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.								





2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di reclusione.		si			
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:		si			
a) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv), siano punibili con una pena massima di almeno un anno di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato;		si			Art. 275-ter, commi 1 e 2
b) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) e lettera h), punti i) e ii), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari ad almeno 100 000		si			art. 275-bis, commi 1, lett. a) e b), e 2, lett. a) e b)



EUR alla data in cui è stato commesso il reato;						
c) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), siano punibili con una pena massima di almeno tre anni di reclusione.					art. 5	
d) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato;		si			art. 275-bis, comma 1, lett. c), d), e)	
e) qualora il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), coinvolga prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE)		si			art. 275-bis, comma 3 [esclude espressamente l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) – corrispondente alla lettera e) – quando essa riguardi i beni indicati dalla direttiva]	

2021/821, esso sia punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione a prescindere dal valore dei prodotti in questione.					
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la soglia di 100 000 EUR o più possa essere raggiunta attraverso una serie di reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a i), che sono connessi e dello stesso tipo, qualora tali reati siano commessi dallo stesso autore.		si		v. quanto riportato sub art. 275-bis, 275-ter e 275-quater	
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie, che possono comprendere:					
a) sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della condotta e alle circostanze personali, finanziarie e di altra		si		v. artt. 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies	



natura della persona fisica interessata;						Disciplina nazionale <u>pertinente</u>
b) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno condotto al reato pertinente;		no			<i>già previsto (artt. 30 e 31 c.p.)</i>	<p>Art. 30 (<i>Interdizione da una professione o da un'arte</i>) L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.</p> <p>Art. 31 (<i>Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione</i>). Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la</p>



				violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3° dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.
c) l'interdizione dall'esercizio, in seno a una persona giuridica, di una posizione preminente dello stesso tipo utilizzato per commettere il reato;		no	<i>già previsto art. 32-bis c.p.</i>	<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>art. 32-bis c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale</p>



				e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
d) divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche;		no		<p><i>artt. 28 e 29 c.p. e d.lgs. 235/2012, (delegato "Severino") che prevede sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità in caso di condanna in presenza di determinati requisiti</i></p> <p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>art. 28 (Interdizione dai pubblici uffici) L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1° del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;</p>



					<p>2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incarico di pubblico servizio;</p> <p>3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;</p> <p>4° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;</p> <p>5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;</p> <p>6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;</p> <p>7° della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo,</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



					<p>dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.</p> <p>L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. (34)</p> <p>Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.</p> <p>La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.</p> <p>Art. 29 (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici): La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



e) laddove vi sia un pubblico interesse, previa valutazione caso per caso, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, nella quale possono figurare i dati personali delle persone condannate solo in casi eccezionali debitamente giustificati.					<p>alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.</p> <p>La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>
					<p>ART. 275 - novies c.p. Pubblicazione della sentenza di condanna La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.</p>
				?	<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>Art. 36. (Pubblicazione della sentenza penale di condanna) La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. (5)</p>



					La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.
Articolo 6 Responsabilità delle persone giuridiche				<i>Sistema 231/2001 già vigente ed esaustivo, sotto il profilo della responsabilità; sulle sanzioni v. infra</i>	
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche		no	b)	prevede	



<p>possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù:</p>			<p>re per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		dicembre 2012, n. 234;			
a) del potere rappresentanza della persona giuridica;			no		<p><u>Disciplina nazionale</u> <u>pertinente</u></p> <p>D.lgs. 231/2001</p> <p>Articolo 5</p> <p>Responsabilità dell'ente.</p> <p>1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:</p> <p>a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</p> <p>2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.</p>



b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o	no				
c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.	no				
2.Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata supervisione o il mancato controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona soggetta alla sua autorità, di un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 4, a vantaggio di tale persona giuridica.	no				<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>d.lgs. 231/2001</p> <p>Articolo 7</p> <p><i>Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente.</i></p> <p>1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.</p> <p>2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se</p>



					<p>l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p> <p>3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.</p> <p>4. L'efficace attuazione del modello richiede:</p> <p>a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



					b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che commettono, incitano o siano complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.		no (?)			
Articolo 7 Sanzioni per le persone giuridiche					<u>Disciplina nazionale pertinente</u> d.lgs. 231/2001 Articolo 9 Sanzioni amministrative. 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca;



					d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: [...] e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia passibile di sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni o misure penali o non penali quali:			no		
a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;			no		d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
b) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di			no		



gara, sovvenzioni e concessioni;					<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p>
c) l'interdizione di esercitare un'attività commerciale;		no			<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p>
d) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato pertinente;		no			<p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>
e) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;		no			<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>d.lgs. 231/2001</p> <p>Articolo 15 Commissario giudiziale. 1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che</p>



					<p>determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;</p> <p>b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.</p> <p>b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



					<p>di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.</p> <p>2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



					<p>3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.</p> <p>4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.</p> <p>5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.</p>
f) provvedimenti giudiziari di scioglimento;					<p>Articolo 16</p> <p><i>Sanzioni interdittive applicate in via definitiva.</i> (comma 1: interdizione definitiva dall'esercizio attività. Ma non è scioglimento giudiziale)</p>



g) la chiusura dei locali usati per commettere il reato;			no			<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>d.lgs. 231/2001</p> <p>Articolo 16 Sanzioni interdittive applicate in via definitiva. (al comma 1 è prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio attività)</p>
h) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.						<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>d.lgs. 231/2001</p> <p>Articolo 18 Pubblicazione della sentenza di condanna. 1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.</p>



				2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. 3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello massimo di tali sanzioni pecuniarie non sia inferiore:		si	<p>ART. 6 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> <p>1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 10:</p> <p>1) al comma 3, le parole «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo»;</p> <p>2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</p> <p>«3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in</p>	



					<p>relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.»;</p> <p>b) all'articolo 13, comma 2, le parole «dall'articolo 25,</p>	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



					<p>comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3»;</p> <p>c) dopo l'articolo 25-octies.1 è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">«Art. 25-octies.2 (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione)</p> <p>“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:</p> <p>a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo</p>	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



				<p>comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.</p> <p>2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-<i>bis</i>, primo, secondo, e quinto comma, e 275-<i>quater</i>, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.”</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






							soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.».	
a) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv): i) all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o		si						



ii) a un importo corrispondente a 8 000 000 EUR;					
b) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i): i) al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o ii) a un importo corrispondente a 40 000 000 EUR.		sì		<i>v. art. 6, comma 1, lett. c), art. 25-octies.2, comma 1, lett. a)</i>	
Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario		sì		<i>v. art. 6, comma 1, lett. c), art. 25-octies.2, comma 2.</i>	




					in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-bis.1.
b) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti da parte dell'autore del reato;				b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;	
c) il reato è stato commesso da un fornitore di servizi professionale in violazione dei suoi obblighi professionali;				c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;	
d) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni o da un'altra persona nell'esercizio di una funzione pubblica;				d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;	
e) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente, nella				e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;	



misura in cui tali benefici o spese possano essere determinati;					
f) l'autore del reato ha distrutto prove o					<i>f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.</i>
[..] minacciato i testimoni o i denunciati;					<p>2. Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al presente decreto, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p><i>[g) se il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati previsti dal presente decreto, usa violenza o minaccia nei confronti di...]</i></p>
g) la persona fisica o giuridica è stata condannata con sentenza passata in giudicato per					<p>v. art. 6, comma 1, lett. c), art. 25-octies.2, comma 6;</p> <p>per persona fisica v. art. 99 comma 2, n. 1 del codice penale</p>







alla giustizia gli altri autori del reato;					
b) l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a reperire prove.					
Articolo 10 Congelamento e confisca	275-octies c.p. (Confisca obbligatoria). v. sub ART. 3				<u>Disciplina nazionale</u> <u>pertinente</u> d.lgs. 231/2001 Articolo 19 d.lgs 231/01 per persone giuridiche Confisca. 1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma

					del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. 2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire					Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
					<u>Disciplina nazionale</u> <u>pertinente</u>



<p>il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato di cui agli articoli 3 e 4. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio vi provvedono in conformità di tale direttiva.</p>				<p>dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-<i>bis</i>, 275-<i>ter</i>, 275-<i>quater</i>, 275-<i>quinquies</i>, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.</p>	<p>d.lgs. 231/2001</p> <p>Art. 21-<i>bis</i> dlgs 221/2017 Confisca obbligatoria).</p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca dei fondi o delle risorse economiche oggetto di misure restrittive dell'Unione , rispetto ai quali la persona fisica o il rappresentante di un'entità od organismo designati commette o partecipa a un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1), lettera h), punto i) o ii). Gli Stati membri adottano le misure necessarie in conformità della direttiva 2014/42/UE.			no			per <i>freezing</i> è vigente la disciplina del sequestro preventivo di natura impeditiva di cui all'art. 321, comma 2 c.p.p.
Articolo 11 Termini di prescrizione						
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati,			no			La disciplina nazionale della prescrizione soddisfa già le condizioni della direttiva, v. <i>infra</i>





affinché questi possano essere contrastati efficacemente.						
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è di almeno cinque anni a decorrere dal momento in cui è stato commesso il reato punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione.		no				v. art. 157 c.p. e 22 dlgs 231/01
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione di almeno 5 anni dalla data della condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4, che consenta l'esecuzione delle seguenti sanzioni irrogate a seguito di tale condanna: a) una pena superiore a un anno di reclusione; o b) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione.		no				v. art. 172 c.p
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve		No				

di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.						
Articolo 12 Giurisdizione						
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei casi seguenti:						
a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;	no					art. 6 c.p.
b) il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro interessato o battente la sua bandiera; o	no					artt. 4 e 6 c.p.
					ART. (13) 275 decies c.p. Giurisdizione	
c) l'autore del reato è un suo cittadino.	SI (?)				I reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono	



					punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero.». [anche art. 12, para. 4]	
2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione a uno o più reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:		no				
a) l'autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio;						art. 10 c.p.
b) l'autore del reato è un suo funzionario che agisce nelle sue funzioni ufficiali;	no					già previsto dall'art. 7. n. 4 c.p.
c) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; o	no					v. art. 4 l. 231/01 1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.



					2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
d) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica in relazione ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente sul proprio territorio.					
3. Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso la questione è deferita a Eurojust conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio (21).			NO		V. disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29 recante Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri adottano le misure necessarie per			si	v. art. 13 su giurisdizione	




garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.						
Articolo 13 Strumenti investigativi						
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci e proporzionati per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4. Se del caso, tali strumenti includono strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o per altri reati gravi.						La disciplina delle indagini preliminari prevista dal codice di procedura penale assicura la disponibilità degli strumenti investigativi funzionali ad un efficace contrasto dei reati introdotti; è stata valorizzata la complessità delle investigazioni, legate spesso alla necessità di richiedere l'attività di assistenza giudiziaria di a.g. di altri Stati, o di svolgere indagini patrimoniali e finanziarie, mediante l'inserimento dei nuovi reati nell'articolo 407, comma 2, lett. a). La norma assicura termini di indagini più lunghi (complessivamente



					due anni in luogo di un anno e 6 mesi, in caso di proroga) ed il coordinamento da parte dei procuratori generali ai sensi dell'articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
<p>Articolo 14</p> <p>Segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell'Unione e protezione delle persone che segnalano tali violazioni</p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alla segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell'Unione di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni, alle condizioni in essa stabilite.</p>				<p>Art. 7</p> <p><i>Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24</i></p>	
		si		<p>All'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto disciplina altresì la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione di cui al Capo I-bis, del Titolo I, del Libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p>	<p><u>Disciplina</u> nazionale</p> <p><u>pertinente</u></p> <p>DECRETO</p> <p>LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24</p> <p>Ambito di applicazione oggettivo</p> <p>Art. 1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità</p>





				<p>2. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 3-<i>bis</i> è inserito il seguente:</p> <p>«3-<i>ter</i>. L'Unità di cui all'articolo 7-<i>bis</i> della legge 9 luglio 1990, n. 185 è l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni:</p> <p><i>a)</i> articolo 275-<i>bis</i>, terzo comma, del codice penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del medesimo articolo;</p> <p><i>b)</i> articolo 275-<i>quater</i>, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unità».</p> <p>3. Per i casi di cui all'articolo 275-<i>quater</i>, secondo comma, del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 relativamente alle transazioni finanziarie, l'autorità competente all'adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione è competente anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative.</p>	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



<p>Articolo 15 Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti di uno Stato membro</p>				<p>Articolo 10 Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti</p> <p>1. Fermo l'obbligo di denuncia, al fine di garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, in relazione ai reati di cui al presente decreto, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e l'Autorità competente di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, ed ogni altra autorità incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione, quando hanno notizia dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies del codice penale, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, informano, senza ritardo, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e forniscono gli elementi in loro possesso attinenti ai reati medesimi.</p>	<p><u>Disciplina nazionale</u> <u>pertinente</u></p> <p>Autorità competente per esecuzione congelamento fondi terrorismo: art. 3 dlgs 109/2007</p> <p>Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)</p> <p>autorità competente per esecuzione misure restrittive beni dual use o in genere sottoposti a misure restrittive ex art. 4 d.lgs. 221/17: Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA)</p> <p>L'art. 13-quater del d.lgs. 109/2007 indica, ai fini della competenza nel procedimento sanzionatorio per le violazioni amministrative inerenti i</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				<p>2. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma esercita i poteri di coordinamento di cui al comma 1 nei confronti di tutte le autorità interessate e, qualora sussista la necessità di coinvolgere il procuratore della Repubblica che procede alle indagini per uno dei reati di cui al detto comma, ne informa il procuratore generale del distretto interessato, promuovendo il coordinamento nelle forme di cui all'articolo 118-<i>bis</i> delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p>	<p>provvedimenti di congelamento, “Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni”.</p>
<p>Gli Stati membri designano, tra le loro autorità competenti e fatta salva l’indipendenza della magistratura, un’unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell’attuazione delle</p>	<p>si</p>	<p>c)individuare, tra le autorità competenti, un’unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione</p>	<p>v. supra</p>		





misure restrittive dell'Unione in relazione alle attività criminose disciplinate dalla presente direttiva.			tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226		
L'unità o l'organismo dedicato di cui al primo comma ha i compiti seguenti: a) garantire priorità e una concezione comuni dei collegamenti tra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo; b) lo scambio di informazioni a fini strategici, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile;			<i>v. supra</i>		

c) la consultazione nell'ambito di singole indagini, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile;					
v. sub art. 13				<p>d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con</p>	<p>ART. 4 Modifiche al codice di procedura penale 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 3-<i>quiquies</i>, dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-<i>quiquies</i>,» e le parole «per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1,</p>




				essa incompatibili	aggravato ai sensi del comma 1- <i>bis</i> , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»; b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7- <i>ter</i>) è inserito il seguente: «7- <i>quater</i>) delitti previsti dal capo I- <i>bis</i> del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1- <i>bis</i> , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».	
Articolo 16 Cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione, Europol, Eurojust e la Procura europea		no				Disciplina nazionale pertinente DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 182 – v. Art. 9 Poteri del membro nazionale presso l'Eurojust
1. Qualora si sospetti che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano di natura transfrontaliera, le autorità competenti degli Stati membri interessati valutano se						





trasmettere le informazioni relative a tali reati agli opportuni organi competenti. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, Europol e Eurojust forniscono ove opportuno l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitano per agevolare il coordinamento delle loro indagini.					
2. La Commissione può, se necessario, istituire una rete di esperti e professionisti per condividere le migliori pratiche e, se del caso, offrire assistenza alle autorità competenti degli Stati membri al fine di agevolare le indagini sui reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione. Tale rete può altresì					



Statistiche				<i>Raccolta e trasmissione dei dati statistici</i>	
<p>1. Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 3 e 4, per monitorare l'efficacia delle loro misure volte a contrastare la violazione delle misure restrittive dell'Unione.</p>				<p>1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:</p> <p><i>a)</i> numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;</p> <p><i>b)</i> numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;</p> <p><i>c)</i> numero delle persone fisiche</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>i)</i> nei cui confronti è stata esercitata azione penale;</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>ii)</i> nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;</p> <p><i>d)</i> numero degli enti:</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>i)</i> nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;</p>	

						<p><i>ii) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;</i></p> <p><i>e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.</i></p> <p>2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.</p>	
2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione i seguenti dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4, che comprendono, come minimo, i dati esistenti riguardanti:							
a) il numero di reati registrati e giudicati dagli Stati membri;							
b) il numero di procedimenti giudiziari archiviati, anche a causa della scadenza del termine di prescrizione per i reati interessati;							

c) il numero di persone fisiche che sono: i) sottoposte ad azione penale; ii) condannate;						
d) il numero di persone giuridiche: i) sottoposte ad azione penale; ii) nei cui confronti è stata imposta una sanzione o misura penale o non penale;						
e) i tipi e i livelli delle sanzioni inflitte.						
3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione quanto meno ogni tre anni di una revisione consolidata delle loro statistiche.						
Articolo 18 Modifica della direttiva (UE) 2018/1673				?		
La V direttiva antiriciclaggio è stata recepita con d.lgs 195/2021. L'integrazione vale a far rientrare nella definizione di "attività criminose" anche i delitti in materia di violazione delle misure restrittive, non sono necessarie modifiche dell'ordinamento nazionale.						






All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «w) violazione delle misure restrittive dell'Unione.».							
Articolo 19 Valutazione, relazione e revisione							
1. Entro il 20 maggio 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.				no			
2. Entro il 20 maggio 2030, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto e dell'efficacia della presente direttiva, tenendo conto dei dati statistici annuali forniti dagli Stati membri, in cui affronta la necessità di aggiornare l'elenco dei reati connessi alla violazione							

<p>delle misure restrittive dell'Unione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. Quest'ultima è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.</p>						
<p>Articolo 20 Recepimento</p>						
<p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2025. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p>		no				





2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.		si	d) re ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamen to interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili		
Articolo 21					



					previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) (all. 2 alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018 – G.U. n. 83 del 2018)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673”.

Amministrazione competente: Ufficio legislativo- Ministero della giustizia.

Referente AIR: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente schema di decreto legislativo nasce dalla necessità di dare attuazione, secondo i principi e i criteri di delega di cui all’articolo 5 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), alla direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione europea.

Le misure restrittive dell'Unione rappresentano uno strumento essenziale per contrastare minacce alla pace, alla sicurezza internazionale e ai diritti umani al fine di realizzare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), quali previsti dall’articolo 21 del trattato (TUE). L'efficacia di tale strumento è stata tuttavia compromessa dall'eterogeneità delle risposte sanzionatorie a livello nazionale, che ha generato fenomeni di forum shopping e ha ridotto l'effetto deterrente delle misure adottate. La direttiva intende armonizzare le legislazioni penali degli Stati membri, garantendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive¹.

L'intervento normativo in esame, pertanto, introduce nel codice penale, un nuovo Capo I-bis, recante "*Dei delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea*", articolato in quattro nuove fattispecie incriminatrici. Contestualmente, vengono modificati il codice di rito, il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di immigrazione, il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), nonché altre disposizioni di coordinamento.

Nel corso dell'istruttoria sono state esaminate, in relazione ai principi della delega e dei vincoli derivanti dalla normativa europea, diverse opzioni, che adeguatamente valutate hanno poi condotto alle soluzioni trasfuse nel provvedimento in esame.

L’opzione scelta (introduzione di nuove fattispecie nel codice penale) è risultata quella più idonea, in relazione agli obiettivi, sotto il profilo della tecnica legislativa, dell'efficacia deterrente, del coordinamento normativo e della conformità europea, rappresentando il punto di equilibrio tra le esigenze di effettività della tutela penale e i principi di proporzionalità e sussidiarietà.

¹ Cfr: [Bruxelles, 25.5.2022 COM \(2022\) 249 final](#) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al consiglio. Verso una direttiva sulle sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Nel breve e medio termine, l'intervento normativo garantirà un sistema sanzionatorio più organico e stabile e una più adeguata repressione delle condotte elusive sia di persone fisiche che giuridiche, in linea con gli obiettivi della direttiva UE.

L'analisi degli impatti ha evidenziato che, pur comportando costi di adeguamento per gli operatori economici, concentrati, per lo più nel breve periodo, l'intervento normativo, nel medio e lungo periodo, produrrà benefici in termini di legalità economica, certezza del diritto e tutela della concorrenza.

Il sistema di attuazione e monitoraggio, articolato su più livelli e coinvolgente una pluralità di soggetti responsabili, appare idoneo a garantire l'effettiva operatività della normativa e la disponibilità tempestiva di dati e informazioni per la successiva attività di verifica dell'impatto della regolamentazione.

Nel medio e lungo termine, per effetto dell'intervento in esame, si realizzerà, un rafforzamento della capacità deterrente del sistema sanzionatorio, con conseguente riduzione delle violazioni delle misure restrittive e maggiore coerenza con gli obiettivi di politica estera dell'Unione.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024² relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione costituisce il primo intervento organico volto ad armonizzare le normative penali degli Stati membri in materia di violazione delle misure restrittive adottate dall'Unione.

Tali misure, disciplinate dall'articolo 215 TFUE, rappresentano uno strumento essenziale della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sono dirette a contrastare azioni che minacciano la pace, la sicurezza internazionale, i diritti umani e lo Stato di diritto.

L'adozione della direttiva risponde all'esigenza, più volte evidenziata dalle istituzioni europee, di garantire un'applicazione uniforme ed efficace delle misure restrittive su tutto il territorio dell'Unione. L'analisi condotta dalla Commissione europea ha infatti rilevato significative disparità tra gli Stati membri sia nella qualificazione giuridica delle violazioni (amministrative o penali) sia nell'entità delle sanzioni irrogate, con conseguente rischio di fenomeni di forum shopping e ridotta efficacia deterrente del sistema complessivo³.

La direttiva impone, pertanto, agli Stati membri l'effettiva applicazione delle misure adottate a livello unionale, prevedendo sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione o elusione di tali misure. Già nel 2022, il Consiglio dell'Unione europea, con la Decisione (UE) 2022/2332, aveva ricondotto all'ambito delle “*sfere di criminalità*” rilevanti ai sensi dell'art. 83 TFUE, anche la violazione delle misure restrittive dell'Unione europea.

² Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29 aprile 2024.

³ Cfr: [Bruxelles, 25.5.2022 COM \(2022\) 249 final](#) v. nota 1

Il percorso è stato completato con l'approvazione della Direttiva 2024/1226⁴ che ha introdotto tra i cd. “*reati europei*” la violazione delle misure restrittive dell'UE, quali quelle recentemente adottate nei confronti di Russia e Bielorussia⁵.

Quanto al percorso di attuazione all'interno dell'ordinamento nazionale, l'articolo 5 della legge n. 91 del 13 giugno 2025 (recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”) delega il Governo al recepimento della direttiva tramite decreti legislativi, specificando i principi ed i criteri guida da rispettare nell'emanazione di tali decreti.

In particolare, la legge-delega stabilisce che il Governo introduca sanzioni penali efficaci, dissuasive e proporzionate per le persone fisiche (articolo 5 della direttiva), nonché sanzioni o misure penali o non penali efficaci, dissuasive e proporzionate per le persone giuridiche (articolo 7 della direttiva). Il Governo è inoltre tenuto a individuare, tra le autorità competenti, un organismo incaricato di garantire il coordinamento tra le autorità di contrasto e le autorità responsabili dell'attuazione delle misure restrittive (articolo 15 della direttiva) e a adottare ulteriori opportune modifiche al diritto nazionale per facilitare il perseguimento più efficace degli obiettivi della direttiva.

In Italia, il quadro normativo e sanzionatorio attualmente in vigore è, contenuto, principalmente in due provvedimenti normativi: il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109⁶ e il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221⁷.

Il primo, il d.lgs. 109/2007 concerne l'attuazione delle misure di congelamento di beni e risorse, disposte nelle more delle decisioni ONU o UE in materia di prevenzione del terrorismo o di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Si tratta, per lo più, di misure derivanti dall'inserimento di soggetti ed entità nelle liste, su proposta di designazione del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 109/2007, che trovano base giuridica nell'art. 75 del TFUE e non di misure restrittive adottate dall'Unione con base giuridica negli articoli 29 (TUE) e 215 TFUE. Il CSF, presieduto dal Direttore Generale del Tesoro, monitora l'attuazione delle misure di congelamento, rilascia deroghe al congelamento, nonché propone agli organi competenti delle Nazioni unite e dell'Unione europea i nomi di soggetti o entità sospettati di terrorismo ai fini della loro designazione.

L'art. 1, comma 1, lett. h) del citato decreto legislativo prevede, invero, un riferimento anche alle misure restrittive basate sull'art. 215 TFUE e dirette non solo ai Paesi che finanziano il terrorismo ma anche a Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tuttavia, tali violazioni sono

⁴Fino all'approvazione della direttiva, la scelta di criminalizzare tali violazioni era rimessa ai Parlamenti nazionali, con l'entrata in vigore della Direttiva (UE) 2024/1226, gli Stati membri sono chiamati, ad adeguare gli ordinamenti nazionali prevedendo specifiche sanzioni, anche penali, a carico di persone fisiche e giuridiche.

⁵ Cfr. Regolamento (UE) 2014/833 in materia di misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; Regolamento (UE) 2014/269 in materia di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; Regolamento (UE) 2014/692 in materia di restrizioni all'importazione nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, recentemente modificati.

⁶ D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”.

Il D.lgs. 109/2007, come modificato dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

⁷ Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 “Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti”.

sanzionate solo in via amministrativa, con una clausola di riserva a favore delle fattispecie incriminatrici delle medesime condotte, ove esistenti (art. 13).

Deputate all'accertamento e alla contestazione delle predette violazioni sono «le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni» (art. 13-quater, D.lgs. 109/2007).

Il secondo provvedimento normativo, il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, da ultimo modificato dal D.L. n. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103) presenta un ambito di applicazione più ampio rispetto al d.lgs. 2007/109 sopra citato, ma comunque anch'esso solo parzialmente sovrapponibile a quello della direttiva 2024/1226.

Più precisamente, occorre fare riferimento agli artt. 18, 19 e 20 del D. Lgs. n. 221/2017 sopra citato, che prevedono specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui alle seguenti fonti normative:

- il Regolamento 2021/821⁸(c.d. “Regolamento Dual Use”) che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione);
- il Regolamento (UE) 2019/125 (c.d. Regolamento anti-tortura);
- nonché le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento ai Regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 TFUE, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale⁹.

Il quadro sanzionatorio disciplinato dalle disposizioni sopra citate risulta, tuttavia, più circoscritto rispetto alle prescrizioni di criminalizzazione imposte dalla direttiva, essendo limitato alle misure concernenti, per lo più, il congelamento di fondi e risorse economiche e alle restrizioni all'accesso al mercato dei capitali¹⁰. Inoltre, il sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 221/2017 si fonda prevalentemente su sanzioni amministrative pecuniarie e, solo in determinati casi specifici, su sanzioni penali che, tuttavia, non coprono integralmente le fattispecie qualificate come reato dalla direttiva (UE) 2024/1226.

Sebbene, non esistano statistiche ufficiali specificamente dedicate alle violazioni delle misure restrittive, dalle relazioni annuali del Comitato di Sicurezza Finanziaria e dalle comunicazioni delle

⁸ Il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 recante: “ Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti” dava attuazione al Regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009, che aveva istituito un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, oggi sostituito dal Regolamento (UE) n. 821/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

⁹ In tale macrocategoria rientrano, ad esempio, il Regolamento (UE) 2014/833, il Regolamento (UE) 2014/269 e il Regolamento (UE) 2014/692.

¹⁰ Conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 del c.d. Regolamento Dual Use, che consente agli Stati membri dell'Unione di introdurre misure di controllo su beni e tecnologie – ulteriori rispetto a quelli già controllati – legate a motivi di pubblica sicurezza, l'Italia ha istituito, nel 2024, per la prima volta, l'elenco nazionale di controllo per i beni a duplice uso non listati assoggettati ad autorizzazione individuale, in tal modo ponendosi al passo di altri Paesi, come la Spagna, Paesi Bassi, Lituania e Francia che avevano già istituito simili elenchi di controllo. Si tratta del Decreto 1° luglio 2024, n. 1325/BIS/371, adottato dal Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il Decreto assoggetta ad autorizzazione individuale specifica e preventiva da parte dell'Autorità nazionale – UAMA, le operazioni di esportazione e di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica relative ai prodotti di cui all'Allegato A del Decreto stesso. In tale elenco sono state listate diverse tipologie di prodotti rientranti nella Categoria 2 (Trattamento e lavorazione dei materiali), nella Categoria 3 (Materiali elettronici) e della Categoria 4 (Computers), tra cui si annoverano (per consultare l'elenco completo, si invita a fare riferimento al seguente [link](#)).

autorità competenti emerge un trend crescente di segnalazioni di operazioni sospette¹¹ e di contestazioni amministrative.

Nel periodo 2020-2024 si registra un incremento medio annuo del 15% delle segnalazioni, correlato sia all'intensificazione delle misure restrittive adottate dall'Unione (con particolare riferimento alle sanzioni nei confronti della Federazione Russa) sia al progressivo affinamento dei sistemi di controllo.

I settori maggiormente interessati risultano essere quello finanziario (circa 40% delle segnalazioni), quello del commercio di beni a duplice uso (25%), quello energetico (20%) e quello dei trasporti (15%).

Per avere un'idea del contesto entro cui si muove il presente schema di decreto, si riportano i risultati delle indagini relative alle segnalazioni di operazioni sospette registrate dalle autorità competenti tra il 2019 e il 2023, come evidenziate nella Relazione al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria per il 2023. Nel report si evidenzia che, nel quinquennio considerato, sono pervenute al Nucleo speciale di polizia valutaria 3.144 segnalazioni di operazioni sospette per presunti fatti di finanziamento del terrorismo, che rappresentano lo 0,47% del totale delle segnalazioni inviate dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), nel medesimo arco temporale, pari a 663.533¹².

Tale andamento può essere considerato esplicativo di un notevole e perdurante aumento del grado di consapevolezza del ruolo della collaborazione attiva nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte soprattutto degli intermediari bancari e finanziari, con il crescente coinvolgimento di operatori appartenenti ad altre categorie di soggetti obbligati.

Il notevole aumento delle segnalazioni da parte dei soggetti obbligati¹³, ancorché in maniera non uniforme tra tutte le categorie, e la crescente qualità delle segnalazioni offrono all'UIF un fondamentale patrimonio informativo, gestito in maniera efficace anche attraverso l'uso di sistemi informatici integrati e procedure di attribuzione di livelli di rischio.

¹¹ Le segnalazioni sono le comunicazioni inviate all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), da parte di professionisti e intermediari finanziari quando hanno un ragionevole sospetto che un'operazione sia collegata a reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Queste segnalazioni, denominate Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), sono uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare tali attività illecite.

¹² Cfr. Relazione al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria. ANNO 2023. In particolare, nel corso dell'anno 2023, sono pervenute dalla (UIF) 443 segnalazioni di operazioni sospette potenzialmente collegate al finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, con un aumento del 3,39% rispetto al 2022 (allorché le segnalazioni della specie sono state 428). Dal report sopra citato, risulta che delle 283 segnalazioni terrorismo, oggetto di approfondimento: 33 segnalazioni sono confluite in procedimenti penali esistenti per reati previsti dalla disciplina antiterrorismo, e in particolare: 4 ipotesi di cui all'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico); 10 ipotesi di cui all'art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); 4 ipotesi di cui all'art. 270-quinquies 1 c.p. (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo); 14 segnalazioni hanno fatto emergere violazioni penali, concernenti casi di: mancata o falsa informazione dell'esecutore dell'operazione su scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale, di cui all'art. 55 c. 3 del d.lgs. n. 231/2007; art. 270-bis c.p. "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico"; art. 270-quinquies c.p. "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale"; o art. 494 c.p. "Sostituzione di persona"; 1 segnalazione è stata acquisita dall'Autorità giudiziaria con decreto motivato; 235 segnalazioni non hanno prodotto esiti sostanziali.

¹³ L'art. 35 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone ad un'ampia platea di soggetti (cd. "soggetti obbligati") – costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari (puntualmente elencati all'art. 3) – di portare a conoscenza della UIF, mediante l'invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa". Per gli enti creditizi e finanziari trovano diretta applicazione i regolamenti comunitari in vigore (Regolamento UE n. 267/2012 per l'Iran e Regolamento UE n. 1509/2007 per la Corea del Nord) e il Provvedimento del 27 maggio 2009 della Banca d'Italia, che estendono l'obbligo segnalatorio all'ulteriore ipotesi di sospetto di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che, sebbene nel corso degli anni la normativa domestica si sia evoluta, introducendo strumenti volti a presidiare la violazione della normativa europea in materia di misure restrittive, solo parzialmente l'ordinamento giuridico vigente risulta allineato ai nuovi obblighi di criminalizzazione imposti dalla direttiva europea 2024/1226.

Il nostro sistema sanzionatorio sopra descritto, allo stato, non contempla espressamente forme di responsabilità per condotte dirette ad aggirare le misure restrittive attraverso schemi negoziali complessi o l'utilizzo di intermediari, modalità sempre più frequenti nella prassi degli operatori economici, né tanto meno, copre tutte le fattispecie penali introdotte dall'atto unionale.

Accanto ad un elenco puntuale di reati relativi alla violazione e all'elusione delle misure restrittive dell'Unione,¹⁴ la direttiva (UE) 2024/1226 impone la criminalizzazione delle condotte di commercializzazione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di beni, nonché di fornitura di servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi non soltanto a titolo doloso ma anche per grave negligenza. La direttiva prevede, inoltre, la punibilità delle condotte di istigazione, favoreggiamento, concorso e, in alcuni casi, anche del tentativo; di contro, è rimessa alla decisione dei singoli Stati membri la facoltà di non criminalizzare le violazioni delle misure restrittive UE che si riferiscono a beni, servizi, fondi, transazioni o risorse economiche con valore inferiore a 10.000 euro. Da ultimo, il legislatore europeo richiede agli Stati membri di prevedere, accanto alla responsabilità delle persone fisiche, la responsabilità delle persone giuridiche per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive UE che siano stati commessi a loro vantaggio da soggetti apicali, nonché da persone soggette all'autorità di questi ultimi, qualora la mancata supervisione o il mancato controllo abbia reso possibile la commissione del reato.

Si rappresenta che il decreto legislativo n. 231/2001¹⁵ che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti a direzione o vigilanza di questi ultimi, non prevede la responsabilità delle persone giuridiche per la violazione e l'elusione delle misure restrittive UE. Attualmente, infatti, soltanto le persone fisiche possono essere chiamate a rispondere delle violazioni di tali misure ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Il presente schema di decreto delegato interviene anche in questo ambito ampliando il novero dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001.

¹⁴ Gli Stati membri dovranno in particolare qualificare come reato (ed assoggettare quindi a sanzione penale) le violazioni dolose di un divieto o di un obbligo che stabilisce una misura restrittiva dell'Unione, tra cui: mettere direttamente o indirettamente a disposizione di un soggetto, un'entità o un organismo destinatario di misure restrittive UE, fondi o risorse economiche; omettere di congelare fondi o risorse economiche a vario titolo riferibili ad un soggetto, un'entità o un organismo destinatario di misure restrittive UE; consentire a persone fisiche l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro, in violazione di un divieto imposto da misure restrittive UE; concludere operazioni con un Paese terzo, organismi o entità di un Paese terzo, compresa l'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, oggetto di divieto o restrizione; commerciare, importare, esportare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare o trasportare beni oggetto delle misure restrittive UE, nonché fornire servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi connessi a tali beni; prestare servizi finanziari o di altra natura vietati o limitati in base alle misure restrittive UE; violare o non rispettare le condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti in materia; eludere una misura restrittiva dell'Unione, ad esempio, occultando fondi o risorse economiche che dovrebbero essere congelati in virtù di misure restrittive o comunicando informazioni false o fuorvianti per nascondere che un soggetto sia il titolare effettivo o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche che dovrebbero essere congelati in base a misure restrittive.

¹⁵ DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo persegue l'obiettivo generale di garantire l'effettiva applicazione delle misure restrittive dell'Unione europea sul territorio nazionale. Si intende realizzare un sistema sanzionatorio armonizzato, proporzionato ed efficace, in conformità agli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1226 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 5 della legge della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024).

Nello specifico, l'intervento mira a:

- completare il quadro normativo penale superando le lacune della normativa vigente e garantendo una risposta sanzionatoria adeguata al disvalore delle condotte;
- scoraggiare comportamenti elusivi e garantire il rispetto delle misure adottate nell'ambito della PESC;
- migliorare il coordinamento tra autorità amministrative e giudiziarie incaricate dell'esecuzione delle misure restrittive.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Per monitorare il conseguimento degli obiettivi sopra enunciati, si individuano i seguenti indicatori:

- numero di procedimenti penali avviati per i reati di nuova introduzione di cui agli articoli 275-*bis*, 275-*ter*, 275-*quater* e 275-*quinqies* del codice penale, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 disaggregati per distretto di corte d'appello;
- numero di sentenze di condanna e di proscioglimento, con indicazione delle tipologie di pena irrogate;
- numero di decreti penali di condanna;
- numero di archiviazioni, con indicazione delle causali prevalenti;
- numero di procedimenti avviati nei confronti di persone giuridiche ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, con indicazione delle sanzioni applicate;
- tempi medi di definizione dei procedimenti;
- valore economico delle operazioni oggetto dei procedimenti;
- settori economici maggiormente coinvolti;
- numero di provvedimenti di coordinamento adottati dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;
- tasso di riduzione, in percentuale, delle segnalazioni di operazioni sospette relative a violazioni delle misure restrittive, a seguito dell'aumentato effetto deterrente derivante dal quadro sanzionatorio introdotto dal presente schema;

- tasso di conformità alle misure restrittive da parte degli operatori economici, rilevato attraverso attività ispettive;
- valutazione dell'efficacia della normativa nazionale da parte della Commissione europea.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento normativo introduce presidi per l'effettività degli obiettivi perseguiti attraverso le misure unionali, mediante l'introduzione di nuovi reati consistenti in condotte che le violano o le eludono e altre misure legislative conseguenti.

L'opzione zero, ossia il mantenimento della normativa vigente, è stata scartata in quanto il mancato recepimento della direttiva secondo i criteri e i principi direttivi contenuti nella legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91 sopra cit.) esporrebbe l'Italia a una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE.

Nel corso dell'istruttoria sono state esaminate, in relazione ai principi della delega e ai vincoli derivanti dalla normativa europea, diverse opzioni, che adeguatamente valutate hanno poi condotto alle soluzioni trasfuse nel provvedimento in esame.

In primo luogo, è stata considerata l'opzione di mantenere l'attuale impianto normativo di cui al D. Lgs. n. 221/2017 sopra citato, estendendo le fattispecie sanzionatorie e aumentando le pene previste in modo da adeguare le disposizioni ivi previste alle previsioni europee.

Tale opzione, benché considerata adeguata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibile coi principi della delega, è stata tuttavia scartata perché non ottimale rispetto all'esigenza di chiarezza e sistematicità dell'ordinamento penale e poco adeguata sotto il profilo dell'effetto deterrente nel contesto nazionale, atteso che, per tale via, continuerebbe a mantenersi una frammentazione del sistema sanzionatorio penale. Inoltre, il recepimento della direttiva attraverso l'estensione del d.lgs. n. 221/2017 comporterebbe una stratificazione normativa che potrebbe ingenerare il rischio di incertezze interpretative.

L'opzione scelta di inserire nel codice penale, quattro nuove fattispecie di reato (violazione di divieti, violazione di obblighi, violazione di restrizioni, elusione), di modificare, parallelamente, il codice di procedura penale (per l'attribuzione di competenze specifiche), il d.lgs. n. 231/2001 (per estendere la responsabilità amministrativa degli enti), il d.lgs. n. 286/1998 (per coordinare la disciplina dell'immigrazione) e abrogare parzialmente le disposizioni del d.lgs. n. 221/2017 incompatibili, è quella che è stata preferita perché ritenuta la più efficace, proporzionata, fattibile e rispettosa dei vincoli normativi, in relazione agli obiettivi perseguiti.

Essa, infatti, consente di conseguire pienamente gli obiettivi dell'intervento, garantendo chiarezza sistematica e coerenza con l'architettura del codice penale. L'inserimento nel codice penale, anziché nella normativa speciale, rafforza la valenza simbolica della tutela e ne facilita l'applicazione da parte degli operatori giuridici (*efficacia*).

Le sanzioni previste sono proporzionate alla gravità delle condotte e al bene giuridico tutelato, - a massima intensità pubblicistica - (politica estera e sicurezza comune dell'Unione) (*proporzionalità*).

L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti dalla delega e non richiede risorse finanziarie aggiuntive significative (*fattibilità*) ed è pienamente compatibile con i principi e criteri direttivi della legge di delegazione e con i vincoli derivanti dalla direttiva (*vincoli normativi*).

Nel merito, in relazione agli ambiti di intervento rispetto ai quali la direttiva lasciava margini di discrezionalità al legislatore, sono state valutate diverse opzioni che ponderatamente valutate hanno portato alle soluzioni trasfuse nello schema di decreto delegato.

In relazione alle nuove fattispecie penali l'intervento in esame ha operato secondo criteri stringenti, di forma e di contenuto, che presiedono, in generale, alla costruzione delle figure di reato, affinché esse non si risolvessero in illeciti di pura inosservanza, considerato il carico sanzionatorio indicato dalla direttiva.

Sul piano tecnico, l'opzione scelta è stata quella di costruire le fattispecie di reato secondo un criterio elencativo delle norme incriminatrici, al fine di raccogliere, entro le previsioni della legge, i vincoli discendenti dallo strumento euro-unitario.

Valorizzando l'indicazione già enucleata dalla direttiva, e sulla scorta di tecniche già sperimentate dal legislatore, sono state introdotte 'soglie' atte a distinguere il reato dall'illecito amministrativo; è stata tenuta in considerazione, altresì, la richiesta europea di valorizzare, ai fini dell'accertamento del superamento della soglia, la ricorrenza degli indici di operazioni frazionate riconducibili ad un disegno economico unitario.

L'opzione scelta di individuare nel procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, l'Ufficio cui competono poteri di coordinamento, essenziali in questa materia, deriva, in primo luogo, dall'inserimento dei nuovi reati contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione, nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, che determina l'attribuzione ai procuratori generali dei poteri di coordinamento stabiliti all'articolo 118-bis succitato. In secondo luogo, la scelta risponde alla necessità di individuare un unico organo per garantire il coordinamento e la cooperazione (come previsto dall'articolo 15 della direttiva), determinazione che si è risolta nell'indicazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, maggiormente vocato al compito dalla prossimità territoriale rispetto alla sede delle autorità competenti incaricate dell'esecuzione delle misure restrittive, tutte stabilite presso amministrazioni centrali.

Rispetto alle modifiche operate sul decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, non sono emerse opzioni alternative a quella prescelta, posto che la direttiva implicava l'inserimento, nell'ambito della disciplina di cui al d.lgs. 231 del 2001, di un criterio di determinazione della sanzione pecuniaria, per i reati-presupposto di nuova introduzione, diverso da quello vigente, organizzato secondo il sistema delle quote.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari pubblici dell'intervento sono: il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari, le procure distrettuali, i giudici per le indagini preliminari e giudici di merito coinvolti nei procedimenti penali relativi ai delitti di nuova introduzione, la procura generale presso la corte d'appello di Roma, con poteri di coordinamento tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure

restrittive dell'Unione (secondo il modello di cui all'art.118-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).

Destinatari diretti sono, altresì, il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF- articolo 3, d.lgs. 109/2007), l'Autorità competente di cui all'articolo 4 del d.lgs. 221/2017 (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), le amministrazioni doganali, le autorità di vigilanza settoriali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui compete informare, senza ritardo, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e fornire gli elementi in loro possesso attinenti ai reati introdotti dallo schema di decreto delegato.

Destinatari diretti dell'intervento sono altresì:

a) gli operatori economici: imprese operanti nei settori del commercio internazionale, dei servizi finanziari, dei trasporti, dell'energia, della tecnologia e della difesa, che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti commerciali con soggetti sottoposti a misure restrittive. Si stima che tale platea comprenda diverse migliaia di operatori, con particolare concentrazione nelle regioni del Nord Italia caratterizzate da maggiore vocazione all'export.

A fronte delle modifiche legislative, le imprese saranno chiamate, per lo meno in fase di prima applicazione, a sostenere costi di adeguamento sostanziale diretti ad implementare (o adeguare, se già esistente) il sistema di *compliance*, con specifico riferimento al modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001, per mitigare il rischio di eventuali sanzioni pecuniarie ed interdittive, nonché aggiornamento dei sistemi informativi.

In particolare, sarà necessaria l'individuazione dei processi aziendali maggiormente sensibili (quali operazioni di *import/export*, gestione dei pagamenti, approvvigionamento e fornitura di beni e servizi) nonché la definizione di principi di controllo e di comportamento ad hoc al fine di prevenire il rischio di commissione dei nuovi reati. Si rappresenta, tuttavia, che la maggior parte delle imprese che operano nei settori sopra richiamati, sono già in possesso di sistemi di compliance e di modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

b) gli intermediari finanziari: banche, società di investimento, operatori di servizi di pagamento e altri soggetti vigilati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, tenuti all'applicazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche. In fase di prima applicazione, tali soggetti dovranno affrontare verosimilmente costi di adeguamento sostanziale correlati all'aggiornamento dei loro sistemi informativi di controllo e alla formazione specialistica del personale.

c) i professionisti: avvocati, commercialisti, notai e altri professionisti che, nell'esercizio della propria attività, possono venire in contatto con operazioni economiche potenzialmente rilevanti ai fini delle misure restrittive. In una fase di prima applicazione, è verosimile che l'adeguamento alla nuova normativa comporterà, per tale categoria, la necessità di aggiornamento professionale. In attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva sopra citata, l'intervento in esame prevede un esonero dall'obbligo di informazione per i professionisti esercenti una professione legale in relazione a quanto appreso dai loro clienti nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione allo

stesso, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

Destinataria indiretta è, infine, la collettività che, per effetto del presente intervento, potrà fruire di benefici derivanti: dal rafforzamento dell'efficacia della politica estera europea, dal maggiore contributo dell'Italia alla sicurezza internazionale e dall'effetto deterrente sulle attività economiche illecite a tutela della legalità economica con vantaggi per la crescita economica del Paese.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Come sopra specificato, le piccole e medie imprese operanti in settori sensibili alle misure restrittive (come, ad es.: export di beni a duplice uso, servizi finanziari, tecnologia), saranno chiamate, per lo meno, in fase di prima applicazione, a sostenere costi di adeguamento sostanziale diretti ad adeguare il sistema di *compliance*, con specifico riferimento al modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001, per mitigare il rischio di eventuali sanzioni pecuniarie ed interdittive. Lo schema, tuttavia, prevede criteri di proporzionalità nell'applicazione delle sanzioni che tengono conto delle dimensioni e delle risorse dell'ente. Inoltre, il sistema di responsabilità amministrativa del d.lgs. n. 231/2001 già prevede modelli organizzativi semplificati per le PMI. Tali eventuali oneri iniziali di adeguamento sostanziale, saranno compensati, nel breve e medio periodo, dai benefici derivanti da un quadro normativo più chiaro che riduce i costi di incertezza e della possibilità di valorizzare la *compliance* come elemento di competitività nei rapporti con partner internazionali.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano effetti distorsivi della concorrenza, in quanto la normativa si applica a tutti gli operatori presenti sul territorio nazionale che operano in settori sensibili alle misure restrittive, garantendo parità di trattamento tra operatori economici, rafforzando la legalità del mercato, riducendo fenomeni di concorrenza sleale.

C. Oneri informativi

L'intervento normativo non introduce a carico degli operatori economici oneri informativi nuovi rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'opzione prescelta rispetta pienamente i livelli minimi di regolazione stabiliti dalla direttiva (UE) 2024/1226. La normativa nazionale non introduce *gold plating*, limitandosi a trasporre fedelmente i contenuti della direttiva e ad operare i necessari coordinamenti con l'ordinamento interno.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento normativo introduce presidi per l'effettività degli obiettivi perseguiti attraverso le misure unionali, mediante l'introduzione di nuovi reati consistenti in condotte che le violano o le eludono e altre misure legislative conseguenti.

L'opzione scelta relativa all'inserimento delle nuove fattispecie nel codice penale, anziché nella normativa speciale, garantisce massima chiarezza sistematica e facilità di individuazione delle norme applicabili da parte degli operatori giuridici. La collocazione sistematica nel Titolo I del Libro II del codice penale ("Dei delitti contro la personalità dello Stato"), attraverso l'introduzione di un nuovo Capo I-bis dedicato ai delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, sottolinea la valenza pubblicistica dei beni giuridici tutelati e la continuità con le fattispecie tradizionalmente poste a tutela degli interessi superiori dello Stato. Tale scelta è coerente con l'evoluzione del diritto penale europeo, che sempre più riconosce nella politica estera e di sicurezza comune un interesse fondamentale dell'Unione meritevole di tutela penale. L'opzione prescelta garantisce, inoltre, un maggiore effetto deterrente, attraverso la previsione di sanzioni penali significative e proporzionate alla gravità delle condotte. La qualificazione come delitti delle violazioni intenzionali delle misure restrittive, con pene edittali fino a 6 anni di reclusione per le fattispecie base e fino a 9 anni per quelle aggravate, unitamente alla responsabilità amministrativa degli enti con sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato globale, costituisce un presidio efficace contro comportamenti elusivi. Il richiamo al codice penale, inoltre, assicura la piena applicabilità degli istituti generali in materia di concorso di persone, tentativo, circostanze, con conseguente flessibilità applicativa.

Sul piano del coordinamento normativo, l'opzione scelta consente un coordinamento organico con la normativa complementare. Le modifiche apportate al codice di procedura penale garantiscono l'attribuzione di competenze specializzate e il coordinamento tra le diverse autorità attraverso la procura generale presso la corte d'appello di Roma. L'integrazione con il sistema di responsabilità amministrativa del d.lgs. n. 231/2001 assicura la piena operatività delle sanzioni nei confronti degli enti. Le modifiche al d.lgs. n. 286/1998 in materia di immigrazione garantiscono la coerenza con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno degli stranieri. L'abrogazione parziale del d.lgs. n. 221/2017 elimina sovrapposizioni e garantisce certezza del diritto.

Sul piano dell'impatto economico, sebbene l'intervento, come sopra evidenziato, potrà comportare, almeno nella prima fase di attuazione, oneri di adeguamento sostanziali per gli operatori economici, tali costi saranno compensati, nel breve e medio periodo, dai benefici attesi in termini di legalità economica, certezza del diritto e tutela della concorrenza. I costi sono inoltre mitigati dalla proporzionalità delle sanzioni e dalla possibilità per gli enti di beneficiare delle esimenti previste dal d.lgs. n. 231/2001 attraverso l'adozione di modelli organizzativi efficaci. Nel medio-lungo periodo, la maggiore chiarezza normativa e l'effetto deterrente delle sanzioni determineranno una riduzione dei costi sociali connessi alle violazioni delle misure restrittive.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Soggetti responsabili dell'attuazione sono:

- Il Ministero della Giustizia cui compete il coordinamento generale dell'attuazione, la raccolta e la trasmissione dei dati statistici alla Commissione europea. Tali adempimenti sono connaturati alla funzione di monitoraggio e non comportano costi significativi, potendo essere assolti attraverso i sistemi informativi già esistenti (SICP - Sistema Informativo della Cognizione Penale). Come evidenziato nella relazione tecnico finanziaria allegata allo schema

di decreto delegato, nell'ambito delle strutture dipartimentali del Ministero della giustizia, opera la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, quale Ufficio del Sistema statistico nazionale (SISTAN), con i compiti previsti dal d. lgs. 322/1989, compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria, la redazione del programma statistico nazionale (Psn) attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari, gestendo rapporti con organismi europei e internazionali di settore. Tali attività vengono svolte anche attraverso l'utilizzo dell'apposita sezione dei dati statistici del sito istituzionale del Ministero della giustizia, provvedendo all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

- La procura generale presso la Corte d'appello di Roma, cui spetta l'esercizio delle funzioni di coordinamento tra autorità giudiziarie e amministrative, l'eventuale predisposizione di protocolli operativi, nonché il monitoraggio dell'applicazione giurisprudenziale;
- Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui compete il coordinamento tra le autorità amministrative competenti e la gestione dello scambio di informazioni con le autorità giudiziaria; l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
- Le Autorità competenti designate ai sensi del d.lgs. n. 221/2017 cui spetta l'applicazione delle misure restrittive; l'attività di controllo e vigilanza; la segnalazione all'autorità giudiziaria delle violazioni accertate;
- Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: supporto interpretativo sulle misure restrittive; coordinamento con le istituzioni europee; diffusione delle informazioni sulle misure in vigore;
- l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) presso il MAECI, competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai reati di nuova introduzione anche in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unità.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento è essenziale per valutarne l'efficacia e per introdurre eventuali correttivi. Esso, inoltre, costituisce la base informativa per l'eventuale attività di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

Il sistema di monitoraggio è attuato a diversi livelli:

-dal Ministero della Giustizia, attraverso la Direzione Generale di Statistica che provvede alla rilevazione dei dati utilizzando gli incitatori sopra elencati. Tali dati, raccolti attraverso il sistema informativo della cognizione penale (SICP), sono trasmessi annualmente alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 17 della direttiva, e pubblicati con cadenza triennale sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

-dalla procura generale presso la Corte d'appello di Roma, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, attraverso l'analisi delle principali questioni interpretative emerse; la ricognizione

delle prassi applicative sviluppate nei diversi distretti; la valutazione dell'efficacia del coordinamento tra autorità; l'individuazione di eventuali criticità operative;

- dal Comitato di Sicurezza Finanziaria che provvede a raccogliere e analizza i dati relativi: a numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dalle autorità competenti; numero di procedimenti amministrativi avviati; numero e tipologia di sanzioni amministrative irrogate, grado di collaborazione degli operatori economici;

- dall'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) che provvede a raccogliere e analizzare il numero e tipologia di sanzioni amministrative irrogate, grado di collaborazione degli operatori economici;

- Competente al monitoraggio è altresì il Ministero dello Sviluppo Economico che in collaborazione con le associazioni di categoria provvede a monitorare gli impatti sui flussi di commercio internazionale, i costi di adeguamento sostenuti dalle imprese, gli effetti sulla competitività delle imprese italiane, eventuali distorsioni concorrenziali.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Descrizione delle consultazioni e modalità di realizzazione

Sullo schema di decreto delegato non sono state svolte consultazioni pubbliche.

Il contenuto dell'intervento normativo in esame è il risultato di una graduale riflessione maturata nel tempo, inizialmente, attraverso l'elaborazione dei principi e criteri direttivi enucleati nell'articolo 5 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), disposizione introdotta nel corso dell'esame dello schema del disegno di legge di delegazione europea 2024 presso il Senato (AS 1258) e successivamente nella fase dell'istruttoria per la redazione dello schema di decreto delegato. A tal proposito, lo schema tiene conto dei risultati delle interlocuzioni interistituzionali avviate con le amministrazioni coinvolte direttamente dall'intervento normativo e coordinate dal Ministro per gli affari europei, cui hanno partecipato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale, dell'economia e delle finanze, dell'interno, nonché il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Nel corso delle interlocuzioni sono state esaminate le diverse opzioni di recepimento della direttiva e sono stati approfonditi i profili di coordinamento con la normativa vigente.

Sono stati consultati alcuni dei soggetti chiave del meccanismo regolatorio, attraverso i contatti e le interlocuzioni con le Amministrazioni competenti (MEF e MAECI).

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Gruppo di lavoro

Il percorso di analisi è stato svolto dall'Unità di analisi e valutazione delle politiche pubbliche, costituita presso l'Ufficio legislativo di questo Ministero. Si è tenuto conto degli studi di settore e, in particolare, dei dossier studi del Senato (AS 1258) e delle relazioni al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborate dal Comitato di sicurezza finanziaria.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: schema di decreto legislativo recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del parlamento europeo e del consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673*”.

Amministrazione competente: Ministero della giustizia.

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio Legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato a dare attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva UE 2024/1226 del 24 aprile 2024, che disciplina reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea.

Esso si rende necessario per definire un quadro normativo di diritto interno conforme alla norma sovranazionale, in esecuzione, nei prescritti termini, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.

La sua aderenza al programma di governo risulta ulteriormente rafforzata dalla natura del provvedimento, adottato nell’esercizio della delega conferita al governo con l’articolo 5 della legge n. 91 del 13 giugno 2025 (“*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*”), e dalla sua funzione di assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Pertanto, il provvedimento oggetto di esame risulta pienamente aderente agli indirizzi programmatici del Governo, in quanto, mediante l’introduzione di disposizioni volte a garantire la concreta applicazione delle misure restrittive adottate dall’Unione Europea per una tempestiva risposta a situazioni di conflitto o crisi che minaccino la pace, la democrazia, il rispetto dello Stato di diritto, i diritti umani e il diritto internazionale, conformemente ai principi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), consente al nostro Paese di concorrere in modo effettivo al perseguimento degli elevati obiettivi di tutela dell’integrità del mercato interno, nonché di promozione della pace e della sicurezza all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia comune, principi che costituiscono non solo il fondamento

dell'ordinamento europeo, ma anche della nostra Carta costituzionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La violazione della normativa europea in materia di misure restrittive è attualmente presidiata, a livello nazionale, da sanzioni di natura penale e amministrativa, nell'ambito di un quadro normativo di riferimento delineato dalle seguenti fonti:

- **D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109** e ss.mm. recante *«misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»* (che concerne in particolare l'attuazione delle misure di congelamento di beni e risorse e che, agli artt. 13 e segg., presidia le eventuali violazioni alla disciplina introdotta con sanzioni amministrative pecuniarie);
- **D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221** recante disposizioni di *“adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti”*, da ultimo modificato dal D.L. n. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103).

Più specificamente, l'apparato sanzionatorio disegnato dal provvedimento in questione è contenuto nei seguenti articoli:

articolo 18 (che, con riferimento alle violazioni degli obblighi imposti dal **Regolamento (UE) 2021/821** - già Regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009 - che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso - cd. *“Regolamento Dual Use”* - prevede sanzioni sia di carattere penale che amministrativo)¹;

¹ - reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro, in caso di operazioni di esportazione, transito e trasferimento all'interno dell'UE, di prodotti a duplice uso (listati e non), servizi di intermediazione o assistenza tecnica relativa agli stessi prodotti, senza la relativa autorizzazione, o con l'autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false (comma 1);

- reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro, in caso di operazioni di movimentazione e prestazione di servizi di intermediazione o assistenza tecnica in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione (comma 2);

articolo 19 (che, con riferimento alla violazione degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti - cd. “*Regolamento Anti-Tortura*” - impone anch’esso sanzioni sia di carattere penale che amministrativo)²;

articolo 20 (che, con riferimento alle violazioni degli obblighi imposti dai Regolamenti (UE) del Consiglio adottati a norma dell’art. 215 TFUE relativi a misure restrittive nei confronti di Paesi terzi soggetti a embargo commerciale³, regolamenti concernenti misure restrittive, prevede anch’esso sanzioni sia di carattere penale che amministrativo)⁴;

articolo 21-bis, che - fermo quanto previsto dall’articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale - prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono

- arresto fino a due anni e ammenda da 15.000 a 90.000 euro, in caso di violazione degli obblighi informativi all’Autorità competente (comma 3);

- sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro, in caso di i) omessa comunicazione all’Autorità competente dell’intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione; ii) violazione degli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi; iii) violazione degli obblighi in materia di reportistica all’Autorità competente delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale, di autorizzazione generale dell’Unione europea e di autorizzazione generale nazionale; iv) mancata presentazione dei documenti richiesti dall’Autorità competente (comma 4).

² - reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro, in caso di operazioni commerciali condotte in violazione dei divieti previsti dal regolamento, ovvero senza le prescritte autorizzazioni, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false (comma 1);

- reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro, in caso di operazioni o servizi prestati in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione (comma 2);

- sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro, in caso di violazione degli obblighi di conservazione documentale, informativi e di reportistica all’Autorità competente (comma 4);

³ in tale macrocategoria rientrano, ad esempio, il Regolamento (UE) 2014/833, il Regolamento (UE) 2014/269 e il Regolamento (UE) 2014/692.

⁴ - reclusione fino a sei anni, in caso di i) operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali; ii) prestazioni di servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali; iii) partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esecuzione di tali contratti (comma 1);

- reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro, in caso di operazioni precedentemente indicate senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false (comma 2);

- reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro, in caso di operazioni precedentemente indicate in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione (comma 3);

- sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro in caso di i) omessa comunicazione all’Autorità competente delle variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione; ii) mancata conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale presso la propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; iii) mancata presentazione dei documenti richiesti dall’Autorità competente a norma dell’art. 17, comma 2 (comma 3-bis).

destinate a commettere i reati di cui agli artt. 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 221/2017, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; quando non è possibile procedere alla confisca diretta, prevede la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sulle seguenti fonti di diritto interno:

- **R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, “Codice penale”:** nel corpo del codice penale viene introdotto, al Libro II *“Dei delitti in particolare”*, Titolo I *“Dei delitti contro la personalità dello Stato”*, un nuovo Capo I-bis, dedicato ai *“Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”*, con previsione di quattro nuove fattispecie di reato (art. 275-bis c.p. *“Violazione delle misure restrittive dell’Unione”*, art. 275-ter c.p. *“Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione”*, art. 275-quater c.p. *“Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività”*, art. 275-quinquies c.p. *“Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione”*) e relativo regime delle circostanze (artt. 275-sexies c.p. e 275-septies c.p.), della confisca obbligatoria (art. 275-octies c.p.), delle pene accessorie (art. 275-novies c.p.), e della giurisdizione (art. 275-decies c.p.).

Pertanto, per effetto del successivo articolo 8 ed in attuazione dell’art. 3, par. 4 della direttiva, si prevede esplicitamente l’esonero del legale dagli obblighi informativi ivi prescritti per tutte le informazioni apprese nell’espletamento dei propri compiti di difesa e assistenza, coerentemente con la disciplina sugli obblighi di testimonianza delineata dall’art 200, comma 1 lett. d) del c.p.p..

Le norme sopra elencate, nella misura in cui integrano istituti di carattere generale, lambiscono anche i seguenti ambiti di disciplina:

- a) *“Circostanze del reato”* (Libro I, Titolo III, Capo II del codice penale, artt. 59-70 c.p.);
- b) *“Misure di sicurezza patrimoniali”* (con particolare riferimento all’istituto della confisca obbligatoria, disciplinato al Libro I, Titolo VIII, Capo II del codice penale, art. 240, comma 2 c.p.);

- c) “Pene accessorie” (con particolare riferimento alla disciplina della pubblicazione della sentenza di condanna, quale pena accessoria disciplinata al Libro I, Titolo II, Capo III, art. 36 c.p.);
 - d) “Giurisdizione”: conformemente alla regola generale contenuta all’articolo 7 del c.p., che afferma la giurisdizione dello Stato italiano con riferimento ai “*Delitti contro la personalità dello Stato*” commessi da cittadini italiani o stranieri in territorio estero, il legislatore riafferma la punibilità secondo la legge italiana dei reati di nuova introduzione (che pure vengono ricondotti nell’ambito della disciplina contenuta nel Libro II “*Dei delitti in particolare*”, Titolo I “*Dei delitti contro la personalità dello Stato*”) anche ove commessi da un cittadino in territorio estero.
- **D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 recante “Codice di procedura penale”:** il provvedimento normativo reca un duplice intervento sul codice di rito:
 - a) la disciplina dell’articolo 51, comma 3-*quinquies* c.p.p. viene integrata rimettendo alla procura distrettuale la competenza a conoscere dei reati introdotti con il presente intervento (ed ora disciplinati agli artt. da 275-*bis* a 275-*quinquies*), oltre che della fattispecie aggravata di reato prevista dall’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998;
 - b) viene inserito un nuovo comma 7-*quater* nel corpo dell’articolo 407, comma 2, lettera a) del c.p.p., finalizzato ad estendere anche ai reati di cui alla lettera che precede l’estensione a due anni della durata massima delle indagini preliminari;
 - **D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”:** il provvedimento in esame opera un intervento additivo sul Testo unico, inserendo una circostanza aggravante nel corpo dell’articolo 12, recante “*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*”;
 - **D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”:** il decreto viene inciso con interventi di modifica e di integrazione. Nello specifico:

- a) all'articolo 10, recante disciplina della "*Sanzione amministrativa pecuniaria*", viene inserito un comma 3-*bis*. L'intervento costituisce diretto recepimento di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2024/1226 e contribuisce ad introdurre un meccanismo di quantificazione della sanzione pecuniaria da applicare alla persona giuridica ritenuta responsabile dei reati introdotti, proporzionandola non solo alla gravità delle condotte ma anche alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo, della persona giuridica interessata;
- b) viene inserito un nuovo art. 25-*octies*.2, al fine di completare l'apparato sanzionatorio delineato dal decreto legislativo recante disciplina della "responsabilità amministrativa degli enti", con la definizione delle sanzioni amministrative da applicarsi all'ente per i reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione;
- c) all'articolo 13, comma 2, viene operato un intervento additivo, con l'inserimento di un riferimento anche all'articolo 25-*octies*.2, comma 3, di nuova introduzione;
- **D. lgs 10 marzo 2023, n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"**: viene modificato l'art. 1 del decreto, nel senso di estenderne l'applicazione anche alle segnalazioni relative alle violazioni delle misure restrittive dell'Unione, nonché dell'art. 12, commi 1 e 1-*bis*, del d.lgs 286/1998;
- **D. lgs. 22 giugno 2007, n. 109, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE"**: per effetto del presente provvedimento viene aggiunto un comma 6-*bis* nel corpo dell'art. 13-*quater*, estendo la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste e comunque rimettendo alle autorità di vigilanza di settore l'accertamento e la contestazione delle relative violazioni;
- **D. lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, recante "Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino**

e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti”: viene inserito un nuovo comma 3-ter nel corpo dell'art. 20, rimettendo alle competenze dell'“Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento” del Ministero degli affari esteri, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai reati ivi previsti. Per l'effetto, si estendono le competenze di detta Autorità, andando ad incidere sulla disciplina attualmente contenuta nella **legge 9 luglio 1990, n. 95, recante “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” (art. 7-bis).**

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, in quanto le disposizioni in oggetto, di natura ordinamentale e sostanziale, incidono su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. g) ed l) della Costituzione).

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni in esame non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti sul medesimo oggetto all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo, anzi è volto ad implementare nell'ordinamento nazionale tutte le misure sostanziali ed ordinamentali necessarie all'attuazione della direttiva 2024/1226.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana sulle materie oggetto di intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali e risponde, anzi, alla necessità di adempiere agli stessi.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnala, ad ogni buon conto e per completezza di ricostruzione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia *medio tempore* formatasi in punto di misure restrittive adottate nei confronti di paesi terzi.

Nella sentenza resa nella causa T-65/RENV, la Corte di Giustizia ha confermato la legittimità di misure restrittive adottate, a fronte di un continuo deterioramento della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, con l'obiettivo di prevenire un ulteriore peggioramento della situazione. Nell'impostazione seguita dalla Corte, essa ha quindi concluso che le misure restrittive non costituiscono delle contromisure ex articolo 49 del Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati, negando, di conseguenza, l'esistenza di una violazione del principio di non interferenza negli affari interni di uno Stato.

Peraltro, in detta sede, la Corte ha altresì osservato che:

- i poteri conferiti all'UE dagli articoli 29 TUE e 215 TFUE non si limitano all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU ma, al contrario, conferiscono al Consiglio il potere di adottare autonome sanzioni e misure restrittive;
- con riferimento al necessario rispetto del principio di proporzionalità, al legislatore europeo deve essere riconosciuta ampia discrezionalità nelle decisioni che implicano complesse valutazioni politiche, sociali ed economiche - come quelle che riguardano la politica estera e di sicurezza - e violazioni del principio di proporzionalità sono possibili, in tale ambito, solo in presenza di misure manifestamente inappropriate;
- il potere del Consiglio di adottare misure restrittive ricade nel novero di decisioni che possono essere adottate dall'UE nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, e tali misure non possono che avere un impatto nei confronti degli Stati terzi interessati. Tuttavia, non può dirsi che assumono portata extraterritoriale quelle misure che si applicano solo a individui ed entità unionali, soggetti esclusivamente alla giurisdizione degli Stati membri dell'UE.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa sul medesimo o analogo oggetto.

Merita segnalazione, peraltro, l'orientamento assunto dalla Corte europea nel caso Al-Dulimi sulla diversa, per quanto prossima nel merito, questione della compatibilità tra il regime delle sanzioni imposto dal Consiglio di sicurezza e i diritti umani garantiti dalla Convenzione.

Nel definire la propria posizione, i giudici della Seconda Sezione hanno fatto ricorso alla teoria della protezione equivalente.

Il ricorso verteva infatti su misure nazionali potenzialmente lesive della Convenzione, la cui adozione era stata necessitata da obblighi convenzionalmente assunti dallo Stato che non lasciavano alle autorità di governo alcun margine di apprezzamento circa la loro esecuzione.

In detto caso, la Corte europea, appurata l'inapplicabilità della presunzione di equivalenza nei confronti delle Nazioni Unite, dal momento che il regime sanzionatorio applicato non garantiva sempre il rispetto degli *standard* minimi di tutela previsti dal diritto internazionale, è passata a verificare se, nel caso concreto, il diritto ad un ricorso effettivo, così come tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fosse stato effettivamente negato dalla Svizzera.

Nel far ciò, la Corte ha ricordato che la tutela offerta dall'art. 6, par. 1, CEDU non è esente da limitazioni, poiché gli Stati godono di un certo margine di discrezionalità nel tradurre a livello nazionale le garanzie procedurali minime fissate dalla Convenzione. Limitazioni del genere, però, secondo la giurisprudenza di Strasburgo, non possono giungere al punto da negare nella sostanza il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo e devono, in ogni caso, essere giustificabili e proporzionate alla luce dello scopo perseguito.

Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto che le restrizioni imposte dai tribunali svizzeri erano ispirate dalla necessità di dover assicurare l'effettività delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, perseguendo così il legittimo scopo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale: i giudici hanno tuttavia escluso che esse potessero essere ragionevolmente proporzionate. I beni del ricorrente, infatti, erano stati congelati sin dal 1990, per poi essere fatti oggetto di un provvedimento di confisca nel 2006, senza che lo stesso potesse avere la possibilità di contestare il merito di tali misure dinanzi ad un giudice: una restrizione che, pur tenendo conto degli sforzi compiuti dalla Svizzera al fine di attenuarne gli effetti, per la Corte è "*a mala pena concepibile in una società democratica*".

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Ai fini del presente decreto, l'articolo 2 declina le seguenti definizioni: “*Misure restrittive dell’Unione*”, “*Persona, entità od organismo designati*”, “*Fondi*”, “*Risorse economiche*”, “*Congelamento di fondi*”, “*Congelamento di risorse economiche*”.

La previsione di queste definizioni appare centrale per la corretta applicazione delle nuove norme in materia di violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea: esse rappresentano infatti una novità rispetto alla normativa precedente, in quanto specificano in modo dettagliato sia gli oggetti delle misure (fondi, risorse economiche, cripto-attività) sia le modalità di congelamento e i soggetti coinvolti.

L’introduzione delle citate definizioni si è resa necessaria per mutuare, nel quadro interno, le medesime definizioni utilizzate dalla direttiva europea, attribuendo così valore cogente ad espressioni utilizzate all’interno di un contenitore normativo necessitante di recepimento, al fine di realizzare una piena e coerente armonizzazione dell’ordinamento interno a quello sovranazionale. L’intervento operato si conferma, dunque, necessario e coerente, essendo finalizzato ad evitare eventuali problematicità interpretative derivanti dall’utilizzo di locuzioni comuni, con il conseguente rischio che, in fase applicativa, si sarebbe potuta operare una non corretta ricostruzione del perimetro del presente intervento legislativo e una conseguente applicazione non uniforme della disciplina unionale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, integrando nuovi articoli, commi e riferimenti normativi. Si segnalano in particolare i seguenti articoli, che recano modifiche a vigenti disposizioni di legge:

- l'articolo 3, che modifica il codice penale ivi introducendo nuove disposizioni;
- l'articolo 4: che modifica alcune disposizioni del codice di procedura penale;
- l'articolo 5, che reca modifiche al d.lgs. 286/1998;
- l'art. 6, di modifica del d.lgs. 231/ 2001;
- l'art. 7, che modifica il d.lgs. 24/2023
- l'art. 9, che modifica, integrando, il d.lgs. 109/2007 e il d.lgs. 221/2017.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Per espressa previsione dell'articolo 12, dall'entrata in vigore del presente provvedimento si determina l'abrogazione dell'art. 20, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 221/2017, nonché la soppressione delle parole «o 20, commi 1 e 2,» nel corpo dell'art. 21-bis, comma 1.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il presente provvedimento non postula l'adozione di successivi atti attuativi, essendo contemplata soltanto la necessità di dar seguito ad alcuni adempimenti di carattere amministrativo, previsti dall'articolo 11, peraltro nel rispetto di tempistiche che si giudicano congrue rispetto alla portata di detti adempimenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione della giustizia, in qualità di amministrazione detentrici dei dati.

Non vi è pertanto necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica ulteriori elaborazioni.